

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA**

Triennio 2021 - 2023

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012
numero 190)

Indice

SEZIONE I - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 1.1. Premessa
- 1.2. Oggetto e Finalità
- 1.3. Aggiornamento 2021 – 2023

2. Attori e ruoli
 - 2.1. Organi di indirizzo politico
 - 2.2. Il Responsabile della prevenzione
 - 2.3. Soggetti coinvolti nell'aggiornamento annuale e nell'attuazione del Piano
 - 2.4. Compiti dei dipendenti
 - 2.5. Compiti delle strutture interne di Supporto
 - 2.6. Il Nucleo di Valutazione:
 - 2.7. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.
 - 2.8. R.A.S.A.
 - 2.9. Gestore

3. Analisi del contesto
 - 3.1. Contesto esterno
 - 3.2. Contesto interno
 - 3.3. Processo di adozione del PTPC

- 4.1. Mappatura dei processi
- 4.2. Valutazione e trattamento del rischio
 - 4.2.1. Identificazione
 - 4.2.2. Analisi del rischio
 - 4.2.3. La ponderazione
- 4.3. Trattamento del rischio
 - 4.3.1. Individuazione delle misure
 - 4.3.2. Programmazione delle misure

5. Attività a più elevato rischio di corruzione

6. Misure generali
 - 6.1.1. Codice di comportamento dei dipendenti
 - 6.1.2. Astensione in caso di conflitto di interesse
 - 6.1.3. Attività ed incarichi extra-istituzionali – svolgimento incarichi d'ufficio
 - 6.1.4. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice in caso di particolari attività o incarichi precedenti.
 - 6.1.5. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage)
 - 6.1.6. Obblighi di trasparenza
 - 6.1.7.1. Segnalazione
 - 6.1.7.2. Tutela del segnalante
 - 6.1.7.3. Acquisizione della segnalazione
 - 6.1.7.4. Procedimento
 - 6.1.7.5. Conservazione dei dati
 - 6.1.7.6. Relazione annuale
 - 6.1.7.7. Gestione del procedimento

- 6.1.7.8. Pubblicizzazione dell'istituto
 - 6.1.7.9. Formazione
 - 6.1.7.10. WhistleblowingPA
 - 6.1.7.11. Raccolta segnalazioni da parte della società civile
 - 6.1.8. Formazione di Commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.
 - 6.1.9. Patti di integrità negli affidamenti
 - 6.1.10. Applicazione della normativa anticorruzione e sulla trasparenza alle Società ed Enti partecipati
 - 6.1.11. Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
 - 6.1.12. Formazione del personale
 - 6.1.13. Rotazione
 - 6.1.13.1. Rotazione "ordinaria"
 - 6.1.13.2. Rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
 - 6.1.14. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
 - 6.1.15. Coordinamento tra il sistema dei controlli interni e il Piano di prevenzione della corruzione
 - 6.1.16. Misure riferite all'antiriciclaggio
 - 6.1.17. R.A.S.A.
 - 6.2. Misure specifiche comuni
 - 6.3. Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti.
 - 6.4. Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.
 - 6.5. Archiviazione informatica e comunicazione
7. Strumenti di monitoraggio
8. Sanzioni
9. Coordinamento Piano triennale della prevenzione della corruzione, programma triennale della trasparenza e Piano della Performance

SEZIONE II - PIANO DELLA TRASPARENZA

- 1. Premessa
- 2. Obiettivi strategici
- 3. Comunicazione
- 4. Attuazione
- 5. Organizzazione
- 6. Accesso civico
- 7. Accesso e privacy
- 8. Rapporti tra Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e il responsabile della Protezione dei dati
- 9. Dati ulteriori

SEZIONE III - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO

1. 1. Introduzione
- 1.2. Antiriciclaggio
- 1.3. Attuazione del Riciclaggio
- 1.4. Elenco delle Norme sull'Antiriciclaggio
- 1.5. Mezzi di pagamento
- 1.6. Paesi e Territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata
- 1.7. Riciclaggio
2. Titolare effettivo
3. Definizioni
4. Applicazione e Destinazione del Piano Triennale
5. Indicatori di Anomalia
6. Indicatori di Anomalia connessi con l'Identità o con il comportamento del Soggetto cui è riferita l'Operazione
7. Indicatori di Anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni
8. Indicatori specifici per Settore di Attività
9. Obbligo di Segnalazione
10. Obblighi in materia di Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
11. Procedura Interna e Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio
12. Contenuti e Modalità di Segnalazione
13. Formazione
14. Responsabilità

Allegato n. 1	Schede attività rischio corruzione
Allegato n. 2	Scheda relazione annuale Dirigenti_1
Allegato n. 3	Scheda relazione annuale Dirigenti_2
Allegato n. 4	Modulo per la segnalazione
Allegato n. 5	Obblighi di pubblicazione

1.1. Premessa

In che cosa consiste la prevenzione della corruzione? E' questa una domanda sulla quale è opportuno soffermarsi. Sia per l'attenzione che si deve riservare al contrasto verso un fenomeno dilagante e sempre più radicato, sia per la dubbia efficacia dei metodi formalistici utilizzati, persino associati a sanzioni di dubbia logicità.

Il nostro Paese appare attratto dalle emergenze. E la storia amministrativa e legislativa sono disseminate da interventi "di tipo emotivo" finalizzati a combattere fenomeni, di volta in volta, avvertiti come emergenti. Abbiamo quindi norme "antimafia" a cui si aggiungono quelle "antiterrorismo" che si affiancano a quelle "antiriciclaggio", e poi "antiassenteismo" per non parlare di quelle "antievazione" e le più recenti "antifurbetti" e così via discorrendo.

In poche parole è come se, piuttosto che orientare l'azione amministrativa verso regole di "buon senso", l'organizzazione della vita amministrativa sia caratterizzata da una stratificazione infinita di regole eccezionali nate con la pretesa di arginare singoli fenomeni, la cui somma non fa un sistema, ma una rete complessa che impedisce l'azione e, riconosciamolo, non combatte nemmeno i fenomeni di cui si proclama il contrasto.

Il risultato di questa superfetazione legislativa e amministrativa è la complessità o persino la paralisi delle attività, in pieno contrasto con il principio della funzionalità amministrativa che dovrebbe caratterizzare ogni azione.

Certamente gli "allarmi" sono reali. Ma tutto ciò ha soltanto una soluzione: "la buona amministrazione"!

Occorre tenere presente il particolare momento storico in cui interviene il presente Piano che si colloca al tempo di una pandemia senza precedenti e che ha richiesto, e tuttora richiede, l'attuazione di misure di contrasto e di contenimento per affrontare l'emergenza epidemiologica, adeguando i modelli organizzativi ed operativi con riallocazione delle risorse umane e strutturali.

La pandemia da COVID-19, oltre alla drammatica diffusione del contagio ed ai tragici effetti sulla vita degli individui, ha prodotto anche un rilevante impatto sugli scenari economici e geopolitici del nostro Paese oltre che su quelli dell'intero sistema economico mondiale.

Il Governo, attraverso un variegato ventaglio di atti normativi, ha prescritto l'introduzione di misure drastiche di contrasto e contenimento al fine di limitare la diffusione del contagio, misure comportanti importanti limitazioni all'esercizio di diverse attività economiche e, al contempo, restrizioni alle libertà individuali.

La gestione della crisi ha posto non solo l'esigenza ineluttabile di dover far fronte alle necessità di lavorare diversamente (forme di "trriage" per l'accesso ai luoghi di lavoro, ricorso allo smart working) ma ha richiesto di dover veicolare una quantità di informazioni in maniera rapida e proattiva sulle nuove regole ed incentivare il loro rispetto sia all'interno che all'esterno.

A sostegno dell'inevitabile aggravio dovuto allo stato emergenziale la Pubblica Amministrazione è stata autorizzata dal Governo ad assumere provvedimenti tesi a semplificare le procedure, a preservare la sicurezza degli operatori; tutti interventi volti

ad aumentare la resilienza del sistema rispetto alle condizioni straordinarie.

Tali misure impattano profondamente anche sulle modalità di svolgimento e di gestione delle procedure di gara, sia dal lato delle stazioni appaltanti che da quello degli operatori economici privati, nonché, più in generale, sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

Vista l'eccezionalità del momento, ANAC nella relazione del 2 luglio 2020 ha riassunto i provvedimenti adottati per semplificare le procedure e per attenuare le incombenze delle amministrazioni sottolineando comunque le proprie funzioni a presidio della correttezza delle procedure e a garanzia della trasparenza.

Unitamente la Corte dei Conti nelle "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19", approvate con delibera n. 18/2020/INPR ha evidenziato l'opportunità di potenziare il sistema dei controlli, prendendo in considerazione tutte le tipologie di controllo interno (regolarità amministrativa e contabile; di gestione, compreso il sistema dello smart working; strategico; degli equilibri finanziari; sugli organismi gestionali esterni e sulle società partecipate non quotate; sulla qualità dei servizi e prevenzione del rischio).

La "pandemia" ha fatto emergere molte verità sulla salute delle persone e sul sistema chiamato a tutelarla evidenziando da un lato, la grande abnegazione del personale sanitario nel prodigarsi per dare risposte ai cittadini ma ha anche messo in luce debolezze nel prevedere scenari più volte documentati quali l'estensione della popolazione anziana, la crescita delle malattie croniche, i cambiamenti a livello sociale che hanno reso più fragili le famiglie, la conseguenza dei tagli alla spesa sanitaria, gli scarsi investimenti strutturali, il blocco del turn over e la necessità di potenziare i servizi territoriali.

Sia in questa fase che in quella post covid i temi dell'integrità dei comportamenti, della equità e della trasparenza assumeranno ancora più rilievo per il corretto dispiego delle risorse e per l'esercizio di un adeguato controllo da parte della cittadinanza .

1.2. Oggetto e Finalità

Come già evidenziato in premessa la corruzione risulta un fenomeno molto diffuso e radicato. Infatti nella relazione sull'attività svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2018, presentata alla Camera dei Deputati il 06/06/2019, è stato sottolineato che negli ultimi anni, il tema della corruzione si è indiscutibilmente imposto sempre più nello scenario internazionale, come fenomeno avvertito, anche da parte dei cittadini, nella sua gravità, per gli effetti negativi che determina sul tessuto sociale e sulla competitività del sistema economico ed in grado, altresì, di compromettere la legittimazione delle istituzioni democratiche.

Ciò nella crescente consapevolezza che la corruzione non è solo la violazione di disposizioni del codice penale ma è una dimensione più generale che coinvolge la *mala gestio*, la cattiva amministrazione, il cattivo governo. In un contesto caratterizzato dalla presenza di cattiva amministrazione e corruzione i diritti rischiano di diventare privilegi e la sfiducia nelle istituzioni pubbliche contribuisce alla diffusione della corruzione e

rende, progressivamente, i cittadini sudditi. (*Relazione sull'attività svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2018 presentata alla camera dei deputati il 06/06/2019*)

In questo contesto, tenuto anche conto che l'Italia a differenza dei principali Paesi europei non aveva una legislazione e un programma anticorruzione coordinato ed efficace, è stata adottata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modifiche ed integrazioni. Come indicato dal titolo, questa Legge si propone di affrontare il fenomeno della corruzione sia attraverso l'approccio repressivo (intervenedo sul Libro II, Tit. II del Codice Penale - Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione - aumentando le pene previste, ridefinendo alcuni reati e prevedendone dei nuovi) sia soprattutto attraverso un approccio preventivo.

In quest'ottica la Legge n. 190/2012, accanto ad una nozione penalistica di corruzione ne introduce una amministrativistica: una nozione più ampia che rinvia non solo a condotte penalmente rilevanti, ma anche a condotte che sono fonte di responsabilità di altro tipo o non espongono ad alcuna sanzione, ma possono generare situazioni di illegittimità e sono comunque sgradite all'ordinamento giuridico.

Dal 2012 ad oggi, nei PNA abbiamo trovato diverse definizioni, dirette o indirette, di corruzione. Tutte queste definizioni hanno una sola caratteristica in comune: non si riferiscono a condotte penalmente rilevanti.

PNA 2013: corruzione = *"situazione in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontra l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati"* [situazione, abuso di potere, vantaggi privati]

PNA 2015: corruzione = *"maladministration" = "assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari"* [decisione, deviazione, interessi particolari]

PNA 2016: il PTPC deve:

ridurre ogni spazio possibile *"all'azione di interessi particolari volti all'improprio condizionamento delle decisioni pubbliche"* [decisione, condizionamento improprio, interessi particolari] garantire la posizione di *imparzialità* del funzionario pubblico che partecipa ad una decisione amministrativa" [decisione, caduta dell'imparzialità]

PNA 2017: corruzione = *assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa di condizionamenti impropri"* [decisione, deviazione, interessi impropri]

PNA 2019: *Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.* [decisioni, caduta dell'imparzialità].

Tra i nuovi obblighi imposti dalla Legge alle Pubbliche Amministrazioni, rilevano l'adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la nomina del relativo Responsabile.

Le finalità principali del Piano per la Prevenzione della Corruzione consistono nell'individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, nell'adottare idonei protocolli di prevenzione del rischio e nel sensibilizzare e formare i dipendenti in servizio presso le Aree più esposti a fenomeni corruttivi.

Si evidenzia che con il decreto legislativo n. 97 del 2016 sono state apportate significative modificazioni alla normativa sia in materia di Anticorruzione che di Trasparenza. Di tali novità tengono conto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e le relative Linee Guida emanate dall'Autorità. A tale proposito, il presente aggiornamento del Piano tiene conto di quanto previsto dal PNA 2019.

Con il PNA 2016 e con i successivi aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l'Autorità ha sviluppato la metodologia di affiancare ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno.

Con il PNA 2019-2021, adottato da ANAC con deliberazione n. 1064 del 13/11/2019, l'Autorità ha incentrato la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Pertanto, nel Piano si evidenzia da un lato, il superamento delle indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati e, dall'altro, la perdurante efficacia delle deliberazioni dell'Autorità richiamate nel PNA medesimo.

Il PNA 2019-2021, inoltre, aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015 che sono confluite in un apposito documento metodologico allegato al Piano, il quale si pone l'obiettivo *di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.*

1.3. Aggiornamento 2021 - 2023

Il presente documento costituisce l'aggiornamento annuale del Piano, che la legge n. 190/2012 e, conseguentemente, il Piano Nazionale Anticorruzione, prevedono venga redatto entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) segna le strategie di prevenzione a livello nazionale e contiene le linee guida per l'omogenea elaborazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che l'organo di indirizzo politico di ciascun Ente, su proposta del relativo Responsabile (RPCT), deve approvare/aggiornare entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'A.N.A.C. ha ribadito l'importanza della trasparenza nel processo di formazione del predetto Piano ed ha rafforzato il consapevole coinvolgimento degli organi di indirizzo nella sua formazione ed attuazione.

Il Comune di Teramo è dotato di apposito Piano triennale di prevenzione della corruzione che deve essere aggiornato per il corrente anno entro il 31/03/2021 su proposta del Segretario generale nominato quale RPCT.

Ciò premesso, per quanto concerne il profilo specifico della "corruzione", costituisce

obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello del rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'ente anche attraverso il collegamento tra il sistema di prevenzione del P.T.P.C. e P.T.T. (Piano Triennale della Trasparenza) e il sistema del controllo successivo di regolarità, utilizzando gli esiti del controllo successivo per la strutturazione delle misure e azioni di prevenzione.

La riduzione del rischio di illegalità presuppone, altresì, l'effettività di attuazione delle regole di comportamento contenute nel DPR 62/2013 e nel Codice di comportamento integrativo dell'Ente, in stretto collegamento con il sistema sanzionatorio ivi previsto per i casi di inosservanza.

Il PTPCT 2021-2023 (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) del Comune di Teramo, è redatto tenendo conto dell'Allegato 1 al PNA 2019-2021 che, come evidenziato in precedenza, costituisce l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici.

Il PTPCT assume di anno in anno un valore programmatico sempre più incisivo, prevedendo obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. Il Comune di Teramo elabora gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione, della legalità e della trasparenza nel DUP, che per il triennio 2021 - 2023 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 92 del 30/12/2020.

Altro contenuto del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. L'apposita sezione contiene soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente, oltre che disposizioni organizzative interne per consentire l'accesso civico nelle due modalità previste dalla norma (accesso semplice e generalizzato). In tale sezione sono esplicitati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Il Piano 2021 - 2023 contiene inoltre misure atte a garantire attività di vigilanza ed impulso sugli enti e società controllati/partecipati dal Comune di Teramo in merito all'attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Come noto, i principali strumenti di prevenzione previsti dalla normativa, che si configurano come misure generali, sono:

- *adempimenti di trasparenza*
- *codice di comportamento*
- *rotazione del personale (sia ordinaria che straordinaria)*
- *obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse*
- *disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali*
- *Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi*
- *disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici,*

conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

- *disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro*
- *disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito*
- *formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione*
- *Patti d'integrità negli affidamenti*

In linea con quanto stabilito dalla legge 190/2012 e dal PNA, il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Teramo, proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, si articola nei seguenti ambiti:

- **Attori** coinvolti nella gestione del rischio con i relativi compiti e responsabilità;
 - **Analisi del contesto** esterno ed interno;
 - **Valutazione del rischio** attraverso l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio;
 - **Trattamento del rischio** individuazione dei correttivi e delle modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.
 - **Monitoraggio** verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle misure di prevenzione;
 - **Coordinamento con il ciclo delle performances**: gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel P.T.P.C. sono inseriti nell'ambito del c.d. ciclo delle performances;
 - **Confluenza del PTTC** all'interno del PTTC attraverso l'inserimento di apposita sezione nel Piano contenente l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
- Per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale di Teramo, il Responsabile della prevenzione della corruzione (individuato con atto del Sindaco n. 4 del 17/02/2021) ha predisposto, con la collaborazione dei Dirigenti il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

2.1. Attori e ruoli

Vengono indicati, di seguito, i soggetti che a vario titolo intervengono nella fase di formazione e di attuazione del Piano, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

2.1.1. Organi di indirizzo politico

In relazione ai poteri di indirizzo e controllo attribuitigli dalla legge, **il Consiglio comunale**, anche per il tramite di eventuali Commissioni appositamente costituite o competenti *ratione materiae*, partecipa alla definizione della strategia complessiva

dell'Ente di prevenzione della corruzione e di contrasto all'illegalità attraverso le seguenti attività:

- detta gli indirizzi generali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza attraverso il DUP documento unico di programmazione.
- interviene mediante l'aggiornamento dei Regolamenti al fine di recepire le novità normative direttamente o indirettamente finalizzate alla prevenzione della corruzione;
- esamina la relazione annuale del R.P.C. T. e i report periodici contenenti gli esiti del monitoraggio e formula eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni in caso di riscontrate criticità;
- organizza apposite sessioni di approfondimento e confronto sulle tematiche del contrasto alla corruzione e all'illegalità, della trasparenza e della integrità.

Il Sindaco designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sovrintende al funzionamento delle attività connesse alla realizzazione del P.T.P.C. e all'esecuzione delle misure in esso previste, anche avvalendosi del R.P.C.T. e/o dei Dirigenti e/o dei referenti; esercita ogni altra funzione e competenza riconosciutagli dalla legge nella qualità di rappresentante legale dell'Ente

La Giunta comunale

- adotta, entro il 31 gennaio, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti e lo trasmette all'Autorità nazionale anticorruzione;
- definisce gli obiettivi strategici di performance collegati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza amministrativa;
- definisce, anche su proposta del R.P.C., ogni altro aspetto organizzativo in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, che non sia assegnato alla competenza della struttura burocratica dell'Ente;
- aggiorna il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi al fine di recepire le novità normative direttamente o indirettamente finalizzate alla prevenzione della corruzione;
- emana gli atti di indirizzo, nelle materie di propria competenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione ed ai Dirigenti, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

2.1.2. Il Responsabile della prevenzione

Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano in via esclusiva, ed in particolare:

- entro il 15 dicembre di ogni anno (o altro termine eventualmente indicato dall'ANAC) pubblica sul sito web dell'amministrazione una Relazione recante i risultati dell'attività e dell'applicazione del Piano, elaborata sulla base dei rendiconti presentati dai Dirigenti di settore sulle attività poste in essere per l'attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità emanate dal Comune. La

Relazione è trasmessa al Presidente (art. 1, comma 14 della L. 190/2012) ed al Nucleo di Valutazione affinché ne tenga conto nella valutazione dei Dirigenti;

- entro il 31 gennaio, propone ai fini della adozione da parte dell'organo di indirizzo politico, gli eventuali aggiornamenti al Piano triennale della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8 L.190/2012);
- trasmette al Nucleo di Valutazione la relazione/rendiconto di attuazione del piano dell'anno precedente basata sulle relazioni/rendiconto presentate dai Dirigenti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione e sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- procede, per le attività individuate dal presente Piano, quali a più alto rischio di corruzione, alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, sia su proposta dei Referenti/Dirigenti, che di propria iniziativa, con riferimento particolare al controllo successivo di regolarità amministrativa;
- individua, previa proposta dei Dirigenti, il personale da inserire nei programmi di formazione e approva il piano annuale di formazione con riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano;
- propone, ove possibile e necessario, al Sindaco la rotazione degli incarichi dei dirigenti;
- svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 L. n. 190 del 2013; art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2013);
- svolge le funzioni di responsabile della trasparenza (art. 43 D.Lgs. n. 33 del 2013);
- cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio (art. 15 del d.P.R. n. 62 del 2013, art. 54, comma 7, del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, della L. 190 del 2012).
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (cfr. art. 1, comma 10°, lettera a, legge 190/2012);
- nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, effettua la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, comma 5 del d.lgs. 33/2013;
- indica all'ufficio per i procedimenti disciplinari i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- segnala all'ANAC misure discriminatorie, dirette o indirette, nei propri confronti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni;
- riceve segnalazioni di episodi corruttivi ed interviene direttamente secondo le regole indicate (Whistleblowing);
- si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di

riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.

In ogni caso sono attribuiti al medesimo i poteri di verifica, controllo ed istruttori di cui alla Deliberazione ANAC n.840/2018, cui si fa espressamente rinvio.

In considerazione dei compiti attribuiti al Segretario generale, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di garantirne l'imparzialità e l'autonomia valutativa, allo stesso non potranno essere conferiti incarichi dirigenziali, né può svolgere attività di amministrazione e di gestione attiva all'interno dell'Ente in luogo dei Dirigenti, se non per esigenze temporanee ed indifferibili, non fronteggiabili con le disposizioni all'uopo previste nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, né con il conferimento degli incarichi medesimi ad altri Dirigenti presenti all'interno dell'Ente. Analogamente allo stesso non potranno essere attribuite le funzioni di Responsabile della protezione Dati (RPD) di cui agli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/279 .

In aderenza a quanto già evidenziato dall'ANAC nell'Atto di segnalazione n.1 del 24 gennaio 2018, che ha ritenuto non compatibile prevedere nella composizione del Nucleo di valutazione (o organo diversamente denominato nell'autonomia degli Enti locali) la figura del RPCT, in quanto verrebbe meno l'indefettibile separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione, che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse, con deliberazione di G. C. n. 140 del 23.11.2018 si è disciplinata la nuova composizione del Nucleo di valutazione.

Si specifica che, in questa ottica, rientra anche il ruolo attribuito al Segretario Generale nel sistema dei controlli, disciplinato nel regolamento approvato con deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio comunale, n.15 del 24-04-2018, al fine di evitare sovrapposizioni tra soggetto controllore e soggetto controllato.

2.1.3. Soggetti coinvolti nell'aggiornamento annuale e nell'attuazione del Piano

Nell'esercizio delle attività a più elevato rischio di corruzione, per come successivamente individuate, il Segretario Generale, in qualità di Responsabile di prevenzione della corruzione, deve essere coadiuvato dai Dirigenti, ai sensi dell'art. 16, comma 1°, lett. l-bis, l-ter ed l-quater, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e s.m.i.

I Dirigenti sono tenuti a collaborare, ciascuno per quanto di competenza, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti, a fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, formulando specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo, a provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, proponendo senza indugio, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, a garantire l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, il rispetto e la

vigilanza del codice di comportamento da parte dei dipendenti agli stessi assegnati, e alle verifiche antimafia di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge n.190/2012 e all'attuazione delle altre norme di prevenzione in materia di contratti pubblici e di ogni altra disposizione della legge n. 190/2012 e dei successivi provvedimenti attuativi.

I Dirigenti di Area che adottano atti compresi nelle materie individuate come particolarmente a rischio di corruzione forniscono entro la fine di ogni semestre al Segretario generale una relazione sui provvedimenti adottati, al fine di:

- verificare la legittimità degli atti adottati;
- monitorare i processi e le attività poste in essere in attuazione del presente Piano;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

I Dirigenti di Area possono nominare un referente per ciascuna Area ed in mancanza di nomina il referente s'intende individuato nello stesso Dirigente.

I referenti hanno il compito preminente di svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile dell'Anticorruzione, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Amministrazione e di costante monitoraggio sull'attività svolta dagli uffici dell'Area con una tempistica coerente con quella assegnata ai Dirigenti salvo che emergano casi di rilevata anomalia, nel qual caso l'informativa dovrà essere comunicata tempestivamente.

I referenti potranno essere sostituiti con provvedimento del Responsabile dell'Anticorruzione, sentito il Dirigente dell'Area di riferimento.

I Dirigenti attestano l'avvenuta conoscenza del presente Piano e provvedono alla relativa esecuzione, ciascuno per l'ambito di propria competenza.

I Dirigenti comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro 30 giorni dalla approvazione del presente documento, i nominativi dei dipendenti assegnati alla propria Area cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle ad alto rischio di corruzione. Tale comunicazione è effettuata anche ai fini dell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione.

I Dirigenti promuovono altresì la flessibilità organizzativa e il trasferimento di conoscenze nei rispettivi ambiti di competenza, al fine di facilitare la effettiva rotazione negli incarichi all'interno dell'Area e ove possibile, tra le diverse Aree, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dalla legge 190/2012.

Essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

I Dirigenti provvedono mensilmente al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali ed alla tempestiva eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili sul sito web istituzionale del Comune- Amministrazione Trasparente.

Essi informano tempestivamente, il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente Piano, adottando direttamente le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile le azioni sopra citate ove non rientrino nella propria esclusiva competenza.

I Dirigenti monitorano, tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'Ente e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti e/o gli incaricati dell'Ente.

I Dirigenti di Area, inoltre, dovranno adottare le seguenti misure:

- verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti notori resi ai sensi degli artt. 46/49 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla base di una percentuale predeterminata e resa nota, che non potrà essere inferiore al 2% delle dichiarazioni rese e con modalità prestabilite per la scelta del campione ed obbligo di segnalazione tempestiva al Responsabile della prevenzione della corruzione di dichiarazioni mendaci, che può disporre, valutandone il numero, un eventuale innalzamento della percentuale minima;
- verifica a campione delle dichiarazioni I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) presentate all'Ente per ottenere prestazioni sociali agevolate, sulla base di una percentuale predeterminata in misura non inferiore al 5% delle dichiarazioni presentate e con modalità prestabilite per la scelta del campione ed obbligo di segnalazione tempestiva al Responsabile della prevenzione della corruzione di dichiarazioni mendaci, che può disporre, valutandone il numero, un eventuale innalzamento della percentuale minima;
- promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
- strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle loro organizzazioni rappresentative al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando anche strumenti telematici;
- svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne;
- attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;

- costante aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente delle informazioni e della modulistica necessari;
- rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze e della loro evasione, dando disposizioni in merito, salvo motivate e circostanziate ragioni;
- redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
- adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso on line ai servizi forniti, con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.

Il coordinamento tra Segretario Generale, nella sua qualità di RPC, e i Dirigenti avviene preferibilmente tramite lo strumento della «Conferenza dei Servizi», convocata e presieduta dal medesimo Segretario. La partecipazione attiva e propositiva alla Conferenza può essere inserita negli strumenti del ciclo della performance ed essere oggetto di valutazione annuale.

Il dovere di collaborare attivamente con il RPCT sia nella fase della predisposizione delle misure che nella fase di controllo delle stesse verrà espressamente previsto all'interno del Codice di comportamento, quale dovere la cui violazione è ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare.

I dirigenti di Area, inoltre:

- informano il Responsabile dell'anticorruzione sulla corretta applicazione del D.Lgs. 39/2013;
- svolgono attività informativa nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012);
- il Dirigente responsabile in materia di gestione delle risorse umane, ha l'obbligo di contenere, ai sensi di legge, gli incarichi dirigenziali a contratto nella misura massima di percentuale dei posti effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale, prevista normativamente. Egli tiene costantemente informato il Responsabile della prevenzione della corruzione degli eventuali scostamenti e delle azioni correttive adottate anche mediante strumenti in autotutela. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, c. 39 della L. 190, il Responsabile in materia di gestione del personale invia al Dipartimento della Funzione Pubblica, per il tramite del Nucleo di Valutazione, tutti i dati idonei a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni,

individuare discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;

- propongono al Segretario Generale di sottoporre a controllo successivo o al controllo di gestione i processi/procedimenti individuati dal presente piano quali a più alto rischio di corruzione, indicando in quali procedimenti si palesano criticità e le azioni correttive.

2.1.4. Compiti dei dipendenti

I dipendenti destinati ad operare nelle attività a rischio corruzione attestano l'avvenuta conoscenza del presente Piano e provvedono alla relativa esecuzione, ciascuno per l'ambito di propria competenza.

In via esemplificativa e non esaustiva, essi:

- partecipano alla fase di valutazione del rischio, formulando proposte e fornendo ogni utile informazione al proprio Dirigente, ovvero direttamente al R.P.C.T.;
- garantiscono il rispetto dei comportamenti previsti nel codice di comportamento;
- partecipano alla formazione e alle iniziative di aggiornamento;
- segnalano situazioni al proprio dirigente, anche avvalendosi degli strumenti a tutela del "dipendente pubblico che segnala illeciti" (Whistleblower);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- segnalano le situazioni di illecito (art. 11 Codice di comportamento integrativo di dipendenti del Comune di Teramo).

2.1.5. Compiti delle strutture interne di Supporto

Le strutture interne di supporto alle funzioni di prevenzione della corruzione sono individuate come segue:

- Settore "Segreteria Generale";
- Servizio CED;
- Settore Organizzazione e sviluppo Risorse Umane;
- Uffici e Strutture preposti ai controlli interni.

Posto che il PNA 2016 considera "altamente auspicabile, da una parte che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Dall'altra che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella di controllo delle stesse. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l'autonomia di ogni amministrazione o ente, il Comune di

Teramo non ha costituito un ufficio ad hoc.

Pertanto i Settori sopra elencati svolgono, anche congiuntamente, le funzioni di supporto alla redazione del Piano, alla vigilanza sulla sua attuazione, al monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti, nonché agli altri adempimenti previsti dalle leggi vigenti nel tempo e dai provvedimenti attuativi che verranno emanati, secondo le direttive che verranno fornite dal Segretario Generale.

In particolare:

- il Servizio CED garantisce il necessario supporto tecnico-informatico per ottemperare agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, e per consentire e facilitare i monitoraggi, le analisi, le attività di vigilanza e ogni altro adempimento previsto dalla legge 190/2012 e dai provvedimenti attuativi;

- il Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane supporta l'Ufficio per i procedimenti disciplinari nell'adozione delle specifiche cautele previste, nell'ambito dei procedimenti disciplinari, dall'articolo 54-bis del medesimo decreto, supporta il Responsabile della prevenzione nelle attività relative alla formazione, nonché nell'attuazione delle altre disposizioni previste dalla legge 190/2012 in materia di pubblico impiego e di procedure selettive e progressioni in carriera;

- Il Settore "Segreteria generale", con l'ausilio del Servizio Elettorale assicura e supporta l'istruttoria circa le condizioni di incandidabilità e il divieto di ricoprire la carica di amministratore locale, previste dal D.Lgs. 235/2012 e dalle altre disposizioni di legge vigenti nel tempo, nonché assicura il rispetto degli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo.

2.1.6. Il Nucleo di Valutazione:

Il Nucleo di Valutazione è Organismo di Controllo Interno e partecipa al Sistema dei Controlli Interni.

Pertanto:

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio, ai sensi dell'Allegato 1, par.2. del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornisce, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorisce l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo;
- prende in considerazione, analizza e valuta nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, e riferisce all'Autorità Locale Anticorruzione;
- esercita specifiche attribuzioni collegate all'attività anticorruzione in materia di Trasparenza amministrativa ai sensi degli artt. 43 e 44 Decreto Legislativo n. 33 del

2013, tra cui l'attestazione del rispetto degli obblighi di trasparenza;

- verifica i contenuti della Relazione annuale del RPC in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza (art. 1, comma 8-bis, L. 190/2012);
- riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 8-bis, L. 190/2012);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento dei Dipendenti in adozione dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 54, comma 5, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

La corresponsione della retribuzione di risultato ai Dirigenti e al Segretario nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, quantunque quest'ultima è rimessa ad apposita determinazione del Sindaco, con riferimento alle rispettive competenze, è collegata all'attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.

2.1.7. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- Riferisce al Responsabile in merito all'attività sanzionatoria ed in merito all'attivazione dei procedimenti disciplinari che hanno comportato la segnalazione all'Autorità giudiziaria.

2.1.8. R.A.S.A. Con provvedimento della Giunta comunale n. 13 del 31/01/2017 è stato nominato l'ing. Remo Bernardi quale Responsabile dell'anagrafe della stazione appaltante (R.A.S.A.) cui compete l'inserimento e l'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Il Comune di Teramo è iscritta con il codice AUSA n. 0000161606 .

2.1.9. Gestore

Con il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si disciplinano le Azioni finalizzate alla Prevenzione e alla Repressione del Riciclaggio di denaro, di beni o di altre utilità.

Si tratta di una Normativa emanata in ossequio alle Direttive dell'Unione Europea n. 2005/60/CE e n. 2006/70/CE, con un obiettivo specifico: il contrasto al terrorismo che, in proventi illeciti, trova la miglior forma di finanziamento.

Il Riciclaggio di beni, e/o di altre utilità, significa, sostanzialmente, compiere una o più azioni di quello che è comunemente detto lavaggio di denaro, una o più azioni di money laundering, attraverso l'investimento di capitali, ottenuti in maniera illecita, in

attività del tutto lecite. Di conseguenza, l'oggetto di questa fattispecie che, come s'intende, è essenzialmente un reato, previsto dall'art. 648-bis del Codice Penale, è la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo compiendo una o più azioni criminali: alla base vi è un meccanismo speciale che s'innescia ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa, ed è costituito da beni che sono frutto di reato e/o di diversi reati, i cui proventi vengono, appunto, lavati e poi daccapo introdotti nel sistema economico-finanziario legale.

Nella Sezione III al presente Piano sono disciplinate le procedure e le modalità con le quali gli addetti trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Con provvedimento del Sindaco sarà individuato *il soggetto gestore* delegato alla trasmissione delle segnalazioni all'interno del portale INFOSTAF- UIF della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. 231/2007 e s.m.i

2.1.10. R.D.P.

Il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). Il servizio di responsabile della protezione dei dati RDP è stato affidato al dott. Roberto Angelini con provvedimento del Commissario Straordinario n. 16 del 28/05/2018.

3. Analisi del contesto

Il contesto di riferimento in cui opera il Comune di Teramo determina la tipologia dei rischi da prendere concretamente in considerazione. Mediante la considerazione del contesto di riferimento, si effettua una prima valutazione "sintetica" del proprio profilo di rischio. Questo al fine di rendere più concreta ed operativa la valutazione dei rischi condotta in modo analitico con riferimento a specifici pericoli.

L'analisi del contesto esterno è stata effettuata sulla base dei documenti di programmazione dell'Ente (DUP), delle missioni strategiche e delle funzioni attribuite dalle diverse fonti normative.

Si richiama a tal proposito l'art. 13 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che recita: "*Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.*", nonché l'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'articolo 19 del D.l. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha individuato le seguenti funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla - pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- i servizi in materia statistica.

Alla luce delle disposizioni richiamate e al fine di individuare il contesto esterno con riferimento ai soggetti che entrano in relazione con il Comune di Teramo in ragione delle sue competenze e che, conseguentemente, possono influenzarne l'attività è utile, fare riferimento agli ambiti delle funzioni assegnate che possono essere sintetizzati nelle missioni del bilancio comunale come individuate dal D.Lgs. 118/2011.

3.1. Contesto esterno

Il contesto esterno, dal punto di vista dell'andamento demografico, analisi del tessuto economico e sociale, assetto dei servizi pubblici sul territorio, è illustrato nel Documento Unico di Programmazione economica 2021 - 2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 30/12/2020, che qui si intende integralmente richiamato.

- *Punti di criticità*

Già nella seconda relazione semestrale 2019 del Ministero dell'Interno al Parlamento (sulla base dell'attività svolta e dei risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia) una specifica sezione è dedicata all'emergenza connessa alla rapida diffusione del COVID-19, evidenziando come questa emergenza globale e senza precedenti imponga un approfondimento, perché, se non adeguatamente gestita nelle fasi di ripresa post lockdown, può rappresentare un'ulteriore opportunità di espansione dell'economia criminale. *“Le mafie, infatti, nella loro versione affaristico-imprenditoriale immettono assai rilevanti risorse finanziarie, frutto di molteplici attività illecite, nei circuiti legali, infiltrandoli in maniera sensibile. La loro più marcata propensione è quella*

di intellegere tempestivamente ogni variazione dell'ordine economico e di trarne il massimo beneficio. Ovviamente, sarà così anche per l'emergenza COVID-19. Tutto ciò, non solo a causa del periodo di lockdown che ha interessato la gran parte delle attività produttive, ma anche perché lo shock del coronavirus è andato ad impattare su un sistema economico nazionale già in difficoltà; un sistema che nel 2019 aveva segnato un marcato rallentamento, con un PIL cresciuto di soli 0,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente e ben distante dal picco raggiunto nel 2008. Un andamento che, impattando sull'economia reale, ha finito per accrescere, specie nelle regioni del sud Italia, e nelle periferie depresse delle grandi aree metropolitane, le sacche di povertà e di disagio sociale già esistenti. Ecco allora che l'ancor più ridotta possibilità di disporre di liquidità finanziaria – spesso ottenuta anche attraverso il lavoro irregolare – potrà finire per compromettere l'azione di “contenimento sociale” che lo Stato, attraverso i propri presidi di assistenza, prevenzione e repressione ha finora, anche se con fatica, garantito. Alla fascia di una popolazione tendenzialmente indigente secondo i parametri ISTAT, se ne va ad aggiungere un'altra, che inizia a “percepire” lo stato di povertà cui sta andando incontro” e che “Si profila così un doppio scenario. Un primo di breve periodo, in cui le organizzazioni mafiose tenderanno a consolidare sul territorio, specie nelle aree del Sud, il proprio consenso sociale, attraverso forme di assistenzialismo da capitalizzare nelle future competizioni elettorali. Un supporto che passerà anche attraverso l'elargizione di prestiti di denaro a titolari di attività commerciali di piccole-medie dimensioni, ossia a quel reticolo sociale e commerciale su cui si regge l'economia di molti centri urbani, con la prospettiva di fagocitare le imprese più deboli, facendole diventare strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti. Un secondo scenario, questa volta di medio-lungo periodo, in cui le mafie – specie la 'ndrangheta – vorranno ancor più stressare il loro ruolo di player, affidabili ed efficaci anche su scala globale. L'economia internazionale avrà bisogno di liquidità ed in questo le cosche andranno a confrontarsi con i mercati, bisognosi di consistenti iniezioni finanziarie. Non è improbabile perciò che aziende anche di medie – grandi dimensioni possano essere indotte a sfruttare la generale situazione di difficoltà, per estromettere altri antagonisti al momento meno competitivi, facendo leva proprio sui capitali mafiosi. Potrà anche verificarsi che altre aziende in difficoltà ricorreranno ai finanziamenti delle cosche, finendo, in ogni caso, per alterare il principio della libera concorrenza. Uno scenario di medio-lungo periodo che ha un certo grado di prevedibilità e che all'infezione sanitaria del virus affiancherà l'infezione finanziaria mafiosa, impone che la classe dirigente pubblica mantenga sempre alta l'attenzione. Se da un lato, infatti, nella fase dell'emergenza sanitaria, la rosa delle Istituzioni è pressoché unanime nel vigilare sugli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose, nella “fase 3”, con il progressivo decadimento dell'attenzione, quando i riflettori si abbasseranno, le mafie sicuramente tenderanno a riprendere spazio, insinuandosi nelle maglie della burocrazia.”

E poi ancora nella relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento (ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA Gennaio - Giugno 2020) si evidenzia che “L'analisi dell'andamento della delittuosità riferita al periodo del lockdown ha mostrato che le organizzazioni mafiose, a conferma di

quanto previsto, si sono mosse con una strategia tesa a consolidare il controllo del territorio, ritenuto elemento fondamentale per la loro stessa sopravvivenza e condizione imprescindibile per qualsiasi strategia criminale di accumulo di ricchezza. Controllo del territorio e disponibilità di liquidità che potrebbero rivelarsi finalizzati ad incrementare il consenso sociale anche attraverso forme di assistenzialismo a privati e imprese in difficoltà. Si prospetta di conseguenza il rischio che le attività imprenditoriali medio-piccole (ossia quel reticolo sociale e commerciale su cui si regge principalmente l'economia del sistema nazionale) vengano fagocitate nel medio tempo dalla criminalità, diventando strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti. Appare utile l'analisi dei dati del numero dei reati commessi durante il periodo della crisi sanitaria, raffrontati con i dati dello stesso periodo dell'anno precedente, allo scopo di verificare, quantomeno sul piano statistico, quali effetti il periodo di lockdown abbia determinato sulla delittuosità di matrice mafiosa e su altre fattispecie "spia".

La tabella relativa al numero dei reati commessi da aprile a settembre 2020 mostra che, a fronte di una fisiologica diminuzione di alcuni reati (ricettazione, contraffazione, rapine, etc.), trend, quest'ultimo, in linea con la forzata chiusura della mobilità sociale e produttiva, si è assistito all'aumento di altri reati – come lo spaccio di stupefacenti e il contrabbando – espressivi del controllo del territorio da parte delle consorterie, le quali sono riuscite a rimodulare la propria operatività in questi settori. Analoghe considerazioni possono essere effettuate per i reati di estorsione e usura, che hanno visto solo una leggera flessione rispetto al passato. Ciò in quanto, come detto, i sodalizi si sarebbero inizialmente proposti alle imprese in difficoltà quale forma di welfare sociale alternativo alle istituzioni, salvo poi adottare le tradizionali condotte intimidatorie finalizzate ad acquisire il successivo controllo di quelle stesse attività economiche.

La capacità di infiltrazione delle mafie e di imprenditori senza scrupoli nella pubblica amministrazione, anche in questo momento di crisi, emerge chiaramente con l'andamento dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite e frodi nelle pubbliche forniture, tutti in aumento rispetto allo stesso periodo del 2019."

Un'analisi dell'Ufficio Studi CGIA su "RISCHIO LAVORO IRREGOLARE CAUSA COVID-19" (ottobre 2020, fonte dati ISTAT) illustra poi "come la crisi determinata dall'emergenza sanitaria potrebbe far "esplodere" l'esercito degli abusivi e dei lavoratori in nero presenti in Italia. Stando alle previsioni dell'Istat, infatti, entro la fine di quest'anno circa 3,6 milioni di addetti rischiano di perdere il posto di lavoro. Auspicando che la dimensione del numero degli espulsi dal mercato del lavoro sia decisamente inferiore a quella a rischio, l'Ufficio studi della CGIA segnala che una parte di questi esuberanti verrà sicuramente "assorbita" dall'economia sommersa. Non saranno pochi, infatti, coloro che, dopo aver perso il posto in fabbrica o in ufficio, si rimboccheranno le maniche in qualsiasi modo, anche ricorrendo al lavoro in nero. Stiamo parlando di quelle persone che non riuscendo a trovare una nuova occupazione accetteranno un posto di lavoro irregolare o si improvviseranno come abusivi. Grazie a questa scelta riusciranno a percepire qualche centinaia di euro alla settimana; pagati poco e in contanti, tutto ciò avverrà in nero e senza alcun versamento di imposte, contributi previdenziali e assicurativi. A livello

territoriale sono le regioni del Mezzogiorno ad essere maggiormente interessate dall'abusivismo e dal lavoro nero".

Il contesto esterno prettamente regionale si connota, secondo le risultanze della Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento (ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA Gennaio - Giugno 2020) per l'esposizione della Regione Abruzzo agli interessi della criminalità organizzata, connessi innanzitutto ai traffici di stupefacenti e al riciclaggio di denaro. *"Le indagini giudiziarie che si sono succedute nel corso degli anni hanno evidenziato la vulnerabilità del territorio regionale agli interessi della criminalità organizzata, sebbene non siano state accertate, allo stato, radicate presenze qualificate da parte dei sodalizi mafiosi. Vari esiti investigativi hanno confermato l'attività di riciclaggio e di reimpiego di capitali di origine illecita, ad opera di taluni prestanome operanti per conto di consorterie mafiose. In tale contesto, continua l'impegno della DIA nelle attività finalizzate a prevenire qualificate infiltrazioni criminali negli interventi per la ricostruzione post-sismica di L'Aquila e delle altre province abruzzesi, attraverso il costante monitoraggio su imprese e persone fisiche impegnate, a diverso titolo, negli appalti per la realizzazione di edifici pubblici e privati con fondi pubblici. Negli anni è peraltro emersa in Abruzzo - ove è presente, a L'Aquila, una struttura penitenziaria che ospita detenuti in regime differenziato ex art. 41 bis OP - l'operatività di singoli elementi riconducibili a compagini 'ndranghetiste (in particolare, reggine e crotonesi), dediti a traffici di stupefacenti, oltre che al riciclaggio e al reinvestimento dei proventi illeciti. Nel contesto carcerario, la DIA ha eseguito, nel semestre in esame, una misura cautelare in carcere nei confronti di un agente della polizia penitenziaria, per corruzione continuata e aggravata dalle finalità mafiose, in concorso con un esponente apicale del clan napoletano In particolare, la DIA ha rilevato condotte finalizzate ad agevolare, in cambio di somme di denaro, lo scambio di messaggi tra il boss, detenuto in regime differenziato e i suoi affiliati, funzionali alla gestione del clan. Riguardo alle organizzazioni camorristiche è stata anche evidenziata la presenza di ... frange per le quali il territorio abruzzese rappresenta un punto di approdo per il riciclaggio e il commercio di stupefacenti nelle località turistiche della costa pescarese, chietina e teramana. Inoltre, negli ultimi anni sono stati documentati gli interessi dei clan campani anche nella coltivazione della cannabis in Abruzzo, segnatamente nei campi della Marsica e nella zona del Fucino (AQ). Relativamente alla criminalità di matrice pugliese, le evidenze investigative emerse riguardano prevalentemente le attività predatorie, talvolta, opera di criminali "in trasferta" nel territorio abruzzese, ma anche i traffici di droga, considerata la capacità delle consorterie della Puglia di tessere sinergie criminali con organizzazioni straniere, strumentali a predetto settore. Peraltro nel periodo, la crescita degli interessi delinquenziali dei clan pugliesi verso i settori, particolarmente remunerativi, degli appalti pubblici ha trovato conferma nel provvedimento di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni cui è stata sottoposta un'azienda impegnata nei lavori per la ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009. Il Tribunale ha infatti ritenuto sussistere qualificati e concreti pericoli di infiltrazione mafiosa all'interno dell'impresa, che era già destinataria di una interdittiva antimafia*

emessa nel marzo 2019 dalla Prefettura di L'Aquila. Nella regione permane la presenza stanziale e strutturata di famiglie di etnia rom, radicate stabilmente lungo le aree costiere della provincia di Pescara e Teramo, con proiezioni parentali nella Capitale e in altre aree del paese, dedite a reati contro il patrimonio e al traffico di stupefacenti. Le indagini degli ultimi anni hanno anche evidenziato il reimpiego dei proventi illeciti nell'acquisto di esercizi commerciali, di immobili o in attività di natura usuraria.

Per quanto concerne la criminalità straniera, stabile e prevalente è la presenza di gruppi slavo-albanesi. Sono, altresì, attivi sodalizi nordafricani, nigeriani e sudamericani, i cui interessi criminali spaziano dai delitti contro il patrimonio al traffico di stupefacenti, dal favoreggiamento dell'immigrazione clandestina alla tratta di giovani donne finalizzata al loro sfruttamento sessuale.

Nella provincia di Teramo tra le consorterie criminali autoctone di maggiore spessore operanti nel territorio, figurano esponenti delle maggiori famiglie rom ... per le quali lo smercio di droga costituisce l'attività illecita prevalente. Recenti esiti investigativi hanno anche messo in evidenza l'operatività di una organizzazione nigeriana, con base a Martinsicuro, costituita da affiliati al sectret cult degli "EIYE". In particolare, con l'inchiesta "The Travellers", (2019), era stata accertata l'operatività di una banda attiva nel riciclaggio e nell'autoriciclaggio verso la Nigeria, attraverso trasferimenti in aereo di ingenti somme di denaro abilmente occultate all'interno di bagagli, provento dello sfruttamento sessuale di donne di quella nazionalità e di altri illeciti. Gli affiliati alla consorteria curavano, tra l'altro, il trasporto abituale in Nigeria, sempre per via aerea, del denaro di provenienza anche illecita consegnato loro da numerosi connazionali dimoranti nelle Marche e in Abruzzo. L'esportazione della liquidità avveniva in aperta violazione delle norme in materia di raccolta del risparmio e di intermediazione finanziaria. In seguito il denaro veniva immesso - nel Paese africano - nei circuiti bancari locali per giungere, ormai ripulito, nelle mani dei vertici delle organizzazioni ed essere utilizzato per finanziare successive attività illegali."

Il quadro d'insieme sopra rappresentato e il riferimento alla complicità acquisita dalla criminalità, tramite la corruzione di funzionari e amministratori pubblici, rende visibile una maggiore esposizione al rischio corruttivo nel contesto degli appalti pubblici, anche in considerazione dei cospicui trasferimenti di fondi dallo Stato e dalla Regione per gli interventi su infrastrutture a seguito dei noti eventi sismici e delle emergenze climatiche 2016-2017 oltre che della perdurante crisi pandemica, suggeriscono, dunque, una strategia di prevenzione costante ed attenta, con la stretta collaborazione dei dirigenti di riferimento.

Altro dato dato importante da tenere presente è l'espansione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio che impongono la predisposizione di meccanismi volti ad evitare che il riciclo del denaro proveniente da attività illecite, ripulito e reinvestito in attività legali spesso grazie anche al coinvolgimento di esponenti della c.d. area grigia, avvenga attraverso rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

Dal Rapporto ANAC "La corruzione in Italia (2016-2019)", si evince un quadro delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, settori e soggetti coinvolti. Fra

agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti. Sono interessate pressoché tutte le regioni d'Italia. L' 3,9% dei casi, riguarda l'Abruzzo, dove si registrano 6 episodi. In complesso, le vicende corruttive hanno riguardato principalmente l'assegnazione di appalti pubblici e soprattutto di lavori pubblici, ma non ne sono stati immuni, sul piano nazionale, anche gli altri settori.

Stante la natura di strumento di prevenzione assegnata al piano, occorre prevedere misure volte a ridurre nella misura massima possibile i fattori di rischio.

Di seguito i dati relativi all'andamento della criminalità nel territorio della Provincia di Teramo forniti dalla Questura di Teramo (Divisione Polizia Anticrimine)

**INDICE DELITTUOSITA' TERAMO E PROVINCIA
ANNO 2019-2020**

Tipologia di reato		ANNO 2019	ANNO 2020	Incremento/Decremento %
Omicidi volontari		2	0	-100%
Omicidi colposi		12	5	-58%
Furti		4087	2978	-27%
,,,,,di cui in abitazione		846	598	-29%
,,,,,di cui in negozio		281	182	-35%
,,,,,di cui su auto in sosta		503	271	-46%
Rapine		45	47	-4%
,,,,,di cui in banca		1	0	-100%
,,,,,di cui in uffici postali		2	0	-100%
,,,,,di cui in abitazione		6	7	-16%
Violenze sessuali		28	21	-25%
Estorsioni		60	57	-5%
Truffe e frodi informatiche		861	1198	+39%
Reati in materia di stupefacenti		159	162	+2%
Altri delitti		2316	2797	+20%
TOTALE		9209	9328	+1,3%

3.2. Contesto interno

La struttura organizzativa dell'ente è stata definita, da ultimo, con la deliberazione della Giunta Comunale numero 168 dell'8 agosto 2020. La struttura è ripartita in n. 7 Aree e in Settori non incardinati in Aree

Ciascuna Area è organizzata in Settori. Al vertice di ciascuna Area è posto un Dirigente. Le Aree 6 e 7 sono – allo stato – coperte mediante il ricorso alle previsioni dell'art.110 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

L'ente presenta una notevole carenza di personale, posto che:

- nel corso dell'anno 2017, si sono verificate n.13 cessazioni di personale (n.9 a tempo indeterminato e n.4 a tempo determinato);
- nel corso dell'anno 2018 si sono verificate n.17 cessazioni di personale a tempo indeterminato;
- nel corso dell'anno 2019 si sono verificate n.24 cessazioni di personale a tempo indeterminato;
- nel corso dell'anno 2020 si sono verificate n.24 cessazioni di personale a tempo indeterminato;
- nel corso dell'anno 2021, sulla base delle informazioni acquisite dal settore Risorse Umane, sono previste almeno n. 23 cessazioni di personale a tempo indeterminato;
- nel corso dell'anno 2022, sulla base delle informazioni acquisite dal settore Risorse Umane, sono previste almeno n. 6 cessazioni di personale a tempo indeterminato;
- nel corso dell'anno 2023, sulla base delle informazioni acquisite dal settore Risorse Umane, sono previste almeno n. 4 cessazioni di personale a tempo indeterminato;
- come indicato nella tabella che segue, la consistenza complessiva del personale si è ridotta significativamente nel corso degli ultimi anni, passando da n.381 unità di personale (anno 2009) a n. 229 unità di personale (attuali), con una riduzione percentuale pari ai due quinti del personale in servizio.

Dettaglio	31/12/2009	31/12/2020	Consistenza attuale (marzo 2021)	Riduzione rispetto al 2009	Riduzione % rispetto al 2009
Dirigenti	9	7	7	- 2	- 22%
Dipendenti	372	228	222	- 150	- 40%
Totale	381	235	229	- 152	-39,89%

Rispetto al limite massimo della dotazione organica vigente nel triennio 2011/2013, l'attuale struttura risulta essere significativamente inferiore, come indicato nella tabella che segue, dalla quale si evince una previsione di riduzione pari a n. 116 unità (-33%):

Dettaglio	Consistenza media 2011/2013	31/12/2020	Consistenza attuale (marzo 2021)	Riduzione (2021 rispetto alla media 2011/2013)	Riduzione % rispetto alla media 2011/2013
Dirigenti	8	7	7	-1	-12%
Dipendenti	337	228	222	-115	-34%
Totale	345	235	229	-116	-33%

Devono considerarsi le numerose ed ulteriori competenze che le Leggi ordinarie hanno attribuito ai Comuni e che determinano aggiuntivi adempimenti di carattere ordinario e straordinario, assorbendo le energie lavorative del poco personale rimasto in servizio e tra le nuove incombenze si annoverano gli adempimenti correlati a:

- attività conseguenti ai terremoti e calamità naturali con nuove ed ulteriori procedure per il post-terremoto
- GDPR - Regolamento UE n.2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”
- Perla PA
- Progetti speciali con finanziamenti autonomi e destinazioni vincolate, progetti europei, nello specifico, per i Servizi Sociali, i Lavori Pubblici, la Pubblica Istruzione e la Cultura
- servizi di informazione turistica demandati dalla Regione Abruzzo
- normativa sopravvenuta in materia pensionistica
- adempimenti in materia di digitalizzazione ed informatizzazione, conservazione sostitutiva, ecc.
- gestione attività di conservazione dei beni culturali a seguito degli eventi sismici.

Ad aggravare ulteriormente la situazione critica di carenza di personale è intervenuta da marzo 2020 l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alla data del 31/12/2020, la popolazione residente nel Comune di Teramo risulta pari a 53445 abitanti e, quindi, il limite previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 10/4/2017, disciplinante i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli Enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017-2019, che stabilisce nei Comuni con popolazione compresa tra 20.000 e 59.999 abitanti un rapporto dipendenti-popolazione pari a 1/146, per il Comune di Teramo si commisurerebbe in 373 unità di personale, mentre, alla data del 31/12/2020, risultano in servizio n.223 dipendenti assunti a tempo indeterminato e n. 12 dipendente a tempo determinato.

Si evidenzia, in ragione di quanto sopra, una gravissima carenza di personale anche solo per il regolare andamento dei servizi comunali che interessa tutti i Settori dell'Ente, indistintamente, determinando una situazione strutturale del personale oggettivamente deficitaria.

Quanto sopra descritto rende difficoltosa una immediata applicazione della misura della rotazione, che va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, tenuto altresì conto che è stato prorogato fino al 31.12.2020 lo stato di emergenza derivante dagli eventi sismici 2016/2017, che coinvolge trasversalmente sebbene in misura diversa tutti i Settori/servizi dell'Ente.

Dalla relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l'anno 2019, pubblicata su Amministrazione Trasparente- Sottosezione Altri contenuti si evince che l'Ente non ha registrato fenomeni corruttivi.

3.3. Processo di adozione del PTPC

Il processo di approvazione del PTPC del Comune è articolato come segue: pubblicazione del piano dell'anno sul sito internet allo scopo di raccogliere suggerimenti e/o proposte; esame delle osservazioni eventualmente pervenute ed predisposizione della proposta di aggiornamento del Piano da sottoporre all'approvazione della giunta. È stata avviata la consultazione pubblica, ma non è pervenuto alcun contributo da parte degli stakeholders.

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "amministrazione trasparente" a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.

4.1. Mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

E' bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

Nel PTPCT 2021-2023 verrà gradualmente esaminata l'intera attività dell'Ente al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi, così come auspicato dal PNA 2019-2021.

Nel corso del 2021, al fine di pervenire ad una descrizione analitica dei processi dell'amministrazione nei termini indicati dall'allegato al PNA 2019-2021, si procederà all'elaborazione di una tabella che permetterà di descrivere il processo, di indicare gli elementi che innescano il processo, il risultato atteso del processo, le responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo ed i soggetti che svolgono le attività del processo. Ciò tenuto conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili da parte del Comune di Teramo in relazione anche al perdurare dell'emergenza sanitaria.

4.2. Valutazione e trattamento del rischio

La valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”.

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

4.2.1. Identificazione

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Innanzitutto va completata la descrizione del processo attraverso la individuazione delle fasi di svolgimento del processo, delle attività all’interno delle singole fasi e le responsabilità connesse alla singola fase. L’identificazione degli eventi rischiosi deve essere effettuata per fase, tenendo in considerazione quale oggetto di analisi le singole attività svolte all’interno di ciascuna fase.

Tecniche e fonti informative: per identificare gli eventi rischiosi “è opportuno utilizzare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative”.

Le tecniche applicabili sono molteplici, quali: l’analisi di documenti e di banche dati, l’esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, workshop e focus group, confronti con amministrazioni simili (benchmarking), analisi dei casi di corruzione, ecc.

Identificazione dei rischi: una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT.

Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.

4.2.2. Analisi del rischio

L’analisi del rischio si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l’esame dei cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione; stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

Fattori abilitanti:

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro.

I fattori abilitanti possono essere individuati nei seguenti:

- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;

- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
- discrezionalità intesa come mancata definizione a monte di criteri, requisiti;
- presenza di potenziale conflitto d'interesse;
- presenza di incompatibilità;
- mancata definizione di ruoli e responsabilità;
- coinvolgimento di soggetti terzi nel processo;
- mancanza di controlli;

Stima del livello di rischio:

Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti: scegliere l'approccio valutativo; individuare i criteri di valutazione; rilevare i dati e le informazioni; formulare un giudizio sintetico adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio da seguire è di tipo qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

In forza del principio di "gradualità", tenendo conto della dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

Gli indicatori da utilizzare sono:

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno**: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
- **trasparenza/opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di

trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Rilevazione dei dati e delle informazioni:

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, "deve essere coordinata dal RPCT".

Tutte le "valutazioni" espresse devono essere supportate da una chiara e sintetica motivazione esposta nel documento di valutazione di rischio.

Misurazione del rischio:

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si dovrà procedere alla misurazione degli indicatori di rischio.

L'analisi è svolta con **metodologia di tipo qualitativo** mediante una **scala ordinale**:

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Trascurabile	N
Basso	B
Medio	M
Alto	A

4.2.3. La ponderazione

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione".

Nella fase di ponderazione si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio; le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

In questa fase, il RPCT, ha ritenuto di:

- assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio **A** ("rischio alto") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;
- prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione **A** e **M**

4.3. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Le misure possono essere "generali" o "specifiche".

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione

e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;

Le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del PTPCT.

4.3.1. Individuazione delle misure

La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

Le misure da applicare sono sia "generali" che "specifiche":

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

E' necessario indicare chiaramente la misura puntuale che l'amministrazione ha individuato ed intende attuare.

4.3.2. Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione delle misure consente di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Il RPCT, dopo aver individuato misure generali e misure specifiche provvede alla programmazione temporale delle medesime, fissando le modalità di attuazione.

5. Attività a più elevato rischio di corruzione

Il Piano, in sede di prima applicazione e considerate le attività più rilevanti svolte dal Comune di Teramo, ha provveduto ad individuare una prima serie di attività ad Elevato Rischio corruttivo; nei piani successivi si è provveduto ad un aggiornamento.

Sono classificate come sensibili alla corruzione:

AREE DI RISCHIO	RIFERIMENTI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 - PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 - PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Incarichi e nomine;	Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Affari legali e contenzioso.	Aree di rischio generali - Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Governo del territorio	Aree di rischio specifiche - Parte Speciale VI - Governo del territorio del PNA 2016
Gestione dei rifiuti	Aree di rischio specifiche - Parte Speciale III del PNA 2018
Pianificazione urbanistica	Aree di rischio specifiche - PNA 2015

Che possono esemplificarsi nelle seguenti:

- le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla formazione delle Commissioni, a cui deve aggiungersi anche la fase di esecuzione del contratto (cfr. det. 12/2015 ANAC);

- le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti, pubblici e privati;
- i concorsi, le mobilità, l'utilizzo di graduatorie di altri Enti e le prove selettive per l'assunzione del Personale, nonché le progressioni di carriera, anche in relazione alla formazione delle Commissioni;
- il rilascio di cittadinanza italiana e i trasferimenti di residenza;
- gli smembramenti dei nuclei familiari;
- la pianificazione urbanistica; strumenti urbanistici; attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio, in particolare le attività istruttorie;
- gli interventi ambientali;
- il trasporto di materiali in discarica;
- il trasporto e smaltimento di rifiuti;
- il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;
- le attività di accertamento e di verifica dell'elusione e dell'evasione fiscale;
- l'erogazione dei servizi sociali e le relative attività progettuali;
- le attività di Polizia Locale, con specifico riferimento a:
 - procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nazionale, regionale, provinciale e comunale della Polizia Municipale, nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti, compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati;
 - attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altri Settori dell'Ente;
 - pareri, nulla osta ed atti analoghi, obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altri Settori del Comune;
 - autorizzazioni e/o concessioni di competenza della Polizia Locale;
 - gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati alla Polizia Locale, nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del Personale dipendente;

Per ciascuna delle attività a più elevato rischio di corruzione è adottata una scheda **(Allegato 1)** in cui sono indicate l'area ed il procedimento a rischio, le misure che l'ente intende assumere per prevenire il fenomeno della corruzione ed i dati da riportare nell'informativa semestrale al Responsabile anticorruzione dell'Ente. Il report viene redatto dal referente eventualmente nominato dal Dirigente di Area ovvero, in mancanza di nomina, dallo stesso Dirigente. Oltre alle specifiche misure indicate nella allegata scheda si rideterminano, in via generale, per il triennio 2021/2023 le seguenti regole di legalità e/o integrità, finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori particolarmente esposti a rischio corruzione.

6. Misure generali

Di seguito vengono descritte le Misure di carattere generale di carattere obbligatorio, valevoli trasversalmente per tutte le Aree/Settori dell'Ente.

6.1.1. Codice di comportamento dei dipendenti

Il Codice di comportamento costituisce un'efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel P.T.P.C.

In attuazione delle disposizioni normative di cui all'art. 54, comma 5, D.Lgs.165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013 e delle indicazioni fornite dall'ANAC, il Comune, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 552 del 16.12.2013, ha provveduto a definire il proprio *Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Teramo*.

Il Codice di comportamento generale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. n. 62/2013, così come il Codice di comportamento per il personale del Comune e successive modificazioni, costituiscono, anche se non materialmente allegati, parte integrante e sostanziale del presente P.T.P.C.

Il Codice di comportamento costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione, idoneo a mitigare la maggior parte delle tipologie dei comportamenti a rischio di corruzione, in quanto specificamente diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a standard di legalità ed eticità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Tale misura opera, quindi, in maniera assolutamente trasversale all'interno dell'amministrazione, in quanto è applicabile nella totalità dei processi mappati.

Il Codice non si applica soltanto ai dipendenti del Comune ma a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano servizio alle dipendenze dello stesso, a tutti i collaboratori o consulenti, titolari di qualsiasi tipologia di contratto, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi. A tal fine, nei provvedimenti di incarico o nei contratti di collaborazione, consulenza o servizi, sono inserite apposite clausole di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Nel Codice si rinvencono molteplici disposizioni precipuamente finalizzate ad evitare la divulgazione di informazioni riservate ed a tutelare, in questo modo, la riservatezza dei soggetti coinvolti, richiamando tutti i dipendenti a stringenti obblighi di riservatezza.

Inoltre, il Codice richiama tutti i dipendenti al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT, affidando ai dirigenti il compito di verificarne l'attuazione da parte dei propri dipendenti ed a questi ultimi il compito di segnalare al RPCT eventuali situazioni di rischio non rilevate nel piano ed eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza.

Il Codice codifica, altresì, le norme di comportamento per il rispetto degli adempimenti in materia di obblighi di trasparenza, prevedendo la collaborazione di tutti

all'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione ed, in particolare, l'onere dei dipendenti di rispettare le procedure previste ai fini della tracciabilità dei processi decisionali e di fornire, in modo regolare e completo, le informazioni, i dati e gli atti oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Settore Risorse Umane cura la tempestiva e capillare diffusione del codice di comportamento ai dipendenti, al fine di consentire l'immediata conoscenza dei contenuti dello stesso e consentire ai Dirigenti di porre in essere le attività di loro esclusiva competenza.

Il Codice deve essere consegnato a ciascun dipendente all'atto dell'assunzione.

Sull'applicazione del codice vigilano i Dirigenti.

Nel corso del 2021 si avvierà l'attività di revisione del Codice. L'entrata in vigore della c.d. "Riforma Madia" del pubblico impiego, contenuta nel d.lgs. n. 75/2015 suggerisce l'esigenza di procedere ad una sua attualizzazione tenendo conto anche delle indicazioni normative ivi previste.

L'aggiornamento terrà conto dei contenuti delle linee guida sull'adozione dei codici di comportamento approvati dall'ANAC.

Dai monitoraggi effettuati non sono emerse particolari problematiche di carattere applicativo in merito alla divulgazione del codice al personale.

6.1.2. Astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6 bis nella legge n. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi", ai sensi del quale *"Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Secondo il D.P.R. n. 62/2013, inoltre, *"il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici"*.

Nell'ipotesi di insorgenza di un conflitto di interessi scatta per il dirigente l'obbligo di astensione e le relative funzioni verranno espletate dai funzionari incaricati delle funzioni vicarie, ai sensi dell'art. 32 del vigente ROUS, in veste di sostituti ad acta. In tal caso, il sostituto dovrà essere affiancato nell'attività istruttoria da altro responsabile di procedimento, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento ai fini dell'interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

Nel caso il conflitto d'interessi riguardi il dipendente, lo stesso segnala tempestivamente al proprio Dirigente tale situazione anche solo potenziale.

Il Dirigente risponde per iscritto, valutando la sussistenza del conflitto e sollevando il dipendente dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono

comunque l'espletamento dell'attività.

Nel caso sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo dovrà essere affidato ad altro dipendente o, in carenza di professionalità interne, il Dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Occorre, infine, ricordare, gli specifici obblighi di comunicazione che gravano sul personale dirigenziale, secondo quanto previsto dalle disposizioni dal DPR n.62 del 2013, espressamente recepite dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Teramo. L'art.16 prevede, infatti, che il dirigente comunichi le seguenti informazioni, con l'impegno di rendere note anche eventuali variazioni sopraggiunte:

- le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi, anche potenziale, con la funzione pubblica che svolge; se abbia parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitino attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio diretto o da dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività ad esso inerenti; le informazioni sulla propria situazione patrimoniale, nonché le dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune, sono state pubblicate le informazioni previste dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo agli "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.

I dirigenti formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale ed al Sindaco.

Ai sensi dell'art.14, comma 2, del D.P.R. n.62/2013, sussiste conflitto di interessi con conseguente obbligo di astensione del Dirigente/dipendente, anche nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con cui il medesimo abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art.1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Analoga segnalazione deve essere effettuata senza indugio ai Dirigenti/superiori gerarchici nel caso di stipula di contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, finanziamento e assicurazione, per conte dell'Amministrazione.

Con le stesse modalità deve essere segnalato il conflitto di interessi disciplinato dall'art. 42 del d.lgs. n.50/2016.

Compete ai destinatari delle segnalazioni valutare le eventuali segnalazioni di conflitto di interesse, ai fini del corrispondente obbligo di astensione.

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che

abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

6.1.3. Attività ed incarichi extra-istituzionali – svolgimento incarichi d'ufficio

Le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento ed i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali.

L'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012, prevede che *“In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”*. In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria. Ne consegue che, al di là della formazione di una *black list* di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti.

In questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico. Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza.

Continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità. Essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione.

Il regime delle comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica (D.P.F.) avente ad oggetto gli incarichi si estende anche agli incarichi gratuiti, con le precisazioni sopra indicate. Secondo quanto previsto dal comma 12 del predetto art. 53, gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni debbono essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico.

I provvedimenti di conferimento degli incarichi di carattere istituzionale a dipendenti debbono essere comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, ove possibile, il ricorso al conferimento di incarichi "ad interim" va limitato al periodo strettamente necessario ad assicurare il funzionamento del servizio in condizione di straordinarietà.

Il Dirigente responsabile della struttura interessata è tenuto a comunicare tempestivamente i provvedimenti di autorizzazione degli incarichi/attività extra-istituzionali rilasciati ai dipendenti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai fini della verifica della conformità degli stessi alla normativa anticorruzione, e al Responsabile della struttura organizzativa del personale per la verifica della conformità degli stessi alle norme di riferimento e per gli adempimenti concernenti le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Qualora in seguito alla adozione di un atto dirigenziale di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionale venga riscontrata dal Responsabile della struttura organizzativa del personale una violazione delle prescrizioni normative vigenti, previa comunicazione di quanto riscontrato ai soggetti interessati (dipendente e dirigente competente), oltre che al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il dirigente competente provvederà tempestivamente a disporre la revoca dell'atto autorizzatorio adottato.

Si fa salva comunque, ogni azione di verifica in ordine all'eventuale responsabilità disciplinare del dipendente e/o del dirigente competente ad assumere l'atto autorizzatorio, qualora venga disattesa eventuale specifica prescrizione del Responsabile della struttura organizzativa del personale.

Tutti i dipendenti dell'Ente sono inoltre tenuti a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i casi di esercizio di attività incompatibili, dei quali siano venuti a conoscenza. Al dipendente che effettui una delle segnalazioni sopra indicate, saranno riservate le tutele di cui al paragrafo 7.1.7. del presente Piano.

Sono fatti salvi i casi in cui il conferimento dell'incarico al dipendente è espressamente previsto da norma di legge.

Dal monitoraggio effettuato nel corso del 2020 è emerso che non sono pervenute segnalazioni di svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

6.1.4. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice in caso di particolari attività o incarichi precedenti.

Il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, ha disciplinato le ipotesi particolari di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza, le situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati e le ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Il destinatario degli incarichi presenta annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al richiamato D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.

Per l'anno 2021, stante la difficoltà nell'individuare altri strumenti attraverso i quali procedere alle verifiche in questione, s'intende continuare nella verifica cartolare delle dichiarazioni rese dagli interessati all'atto del conferimento dell'incarico o in sede di dichiarazione annuale, prevedendo, inoltre, di sottoporre ad un controllo più approfondito, con l'ausilio del Servizio Ispettivo e previa predisposizione di criteri di controllo, un campione di alcune dichiarazioni.

Le dichiarazioni di cui sopra sono altresì pubblicate, entro il 15 marzo di ciascun anno, nel sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla Determinazione A.N.AC. n° 833 del 03.08.2016 recante: *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*.

6.1.5. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. pantouflage)

La Legge n. 190 del 2012 ha introdotto un nuovo comma all'art. 53 del D.lgs. 165/2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

L'ambito della norma è riferito ai dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto, e quindi coloro che

hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura.

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi con l'amministrazione medesima.

Si precisa inoltre che:

- i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli;
- è vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
- è prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

L'aggiornamento 2018 al PNA ha chiarito che devono considerarsi dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001, i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i predetti poteri, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente. Secondo il PNA il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli può configurarsi non solo in capo ai dirigenti o ai funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ma anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

In ossequio alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, con riferimento al comma 16 ter dell'art. 53 del Dlgs.vo 165/2001, si prevede che:

- nei contratti individuali di lavoro e nei contratti di conferimento di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dirigente/ funzionario/ incaricato;
- al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico il dipendente deve sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;

- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, intesi anche quali affidamenti diretti o affidamenti svolti anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; il responsabile dell'ufficio contratti verificherà prima della stipula tale adempimento e ne darà atto nel contratto stesso;
- nei procedimenti relativi ad appalti pubblici il responsabile del procedimento nonché la Commissione aggiudicatrice, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dei soggetti nei cui confronti sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- nel caso venga accertata la violazione da parte di ex dipendenti dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/01, il dirigente competente ha l'obbligo di darne immediata notizia all'autorità giudiziaria, nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e di attivare le procedure per ottenere il risarcimento del danno subito dall'Ente.

6.1.6. Obblighi di trasparenza

Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto n.33/2013.

In attuazione di quanto sopra si rimanda alla **Sezione II**.

6.1.7. Wistleblowing - procedura per la gestione delle segnalazioni

6.1.7.1. Segnalazione

Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dall'amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione", nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. **(allegato 4)**

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

Possono presentare la segnalazione tutti i dipendenti dell'ente nonché, in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con DPR n. 62/2013), *«i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione»*, in costanza di

rapporto di lavoro o collaborazione.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 e soprattutto negli aggiornamenti successivi del Piano Nazionale Anticorruzione, volti a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro», ossia a causa o in occasione di esso. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della propria amministrazione o comunque relativi ad essa.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi per consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC.

6.1.7.2. Tutela del segnalante

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, deve essere assicurata la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona.

Ciò, tuttavia, non vuol dire che le segnalazioni siano anonime. Il dipendente che segnala illeciti è invece tenuto a dichiarare la propria identità.

Non rientra infatti nella nozione di «dipendente pubblico che segnala illeciti», il soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non renda conoscibile la propria identità. La *ratio* della norma è di prevedere la tutela della riservatezza dell'identità solamente

per le segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.

L'invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto del presente piano.

Resta inoltre ferma anche la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 331, 361 e 362 del codice penale.

La tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile», come previsto dall'art. 54 bis, comma 1 del D.lgs. n.1.

Anche in coerenza con le indicazioni che provengono dagli organismi internazionali, la tutela prevista dal predetto art. 54-bis trova dunque applicazione quando il comportamento del pubblico dipendente che segnala non integri un'ipotesi di reato di calunnia o diffamazione ovvero sia in buona fede, da intendersi come mancanza da parte sua di volontà di esporre, quello che, nelle norme internazionali, viene definito un "*malicious report*".

La tutela non trova applicazione, in sostanza, nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave.

Poiché l'accertamento delle intenzioni del segnalante è complesso, in genere si presume la buona fede, salvo che non sia del tutto evidente che il segnalante nutra interessi particolari e specifici alla denuncia, tali da far ritenere che la sua condotta sia dettata da dolo o colpa grave.

In ogni caso, qualora nel corso dell'accertamento dei fatti denunciati dovessero emergere elementi idonei a dimostrare che il segnalante ha tenuto un comportamento non improntato a buona fede, le tutele previste all'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 (ivi inclusa la garanzia della riservatezza dell'identità) cessano i propri effetti.

Le condotte segnalate possono interessare vari profili (penale, civile, amministrativo) e, conseguentemente, l'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 prevede che la denuncia possa essere rivolta all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti ovvero all'A.N.AC., oltre che al superiore gerarchico del segnalante.

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni propria fase (dalla ricezione, alla gestione successiva), anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione o l'A.N.AC. dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede, infatti, che nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato nei confronti del soggetto cui si riferiscono i fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante non possa essere rivelata, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato,

la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, il flusso di gestione delle segnalazioni deve avviarsi con l'invio della segnalazione direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione o qualunque altro soggetto che gestisca le segnalazioni venga meno all'obbligo di tutelare la riservatezza di colui che effettua la segnalazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare, ritenendo assodato che il fatto, ai fini della misura della sanzione, rivesta particolare gravità ai sensi dell'art. 25, primo comma, lettera b) del CCNL 6.7.95 e ss.mm.ii.

Il segnalante di condotte illecite, inoltre, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, nei confronti del segnalante, è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

LANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

6.1.7.3. Acquisizione della segnalazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per le valutazioni del caso.

Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

Al fine di garantire l'anonimato, in assenza di procedure informatizzate, verrà assegnato ad ogni segnalazione, un numero d'ordine progressivo.

6.1.7.4. Procedimento

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una delibazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti:

- dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto;
- Ufficio Procedimenti Disciplinari;

- Autorità giudiziaria;
- Corte dei conti;
- ANAC;
- Dipartimento della funzione pubblica.

La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro 20 giorni dalla ricezione della segnalazione.

La tutela della riservatezza della segnalazione va garantita anche nella fase di inoltrato ai soggetti terzi. Nel caso di trasmissione a soggetti terzi interni all'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

I soggetti terzi interni informano il Responsabile dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

6.1.7.5. Conservazione dei dati

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

6.1.7.6. Relazione annuale

Il Responsabile della prevenzione della corruzione indica il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

Nella relazione il Responsabile indicherà solo il settore e il servizio verso il quale è stata effettuata la segnalazione, ma in ogni caso non dovrà indicare l'identità del segnalante e dovrà evitare qualsiasi riferimento che possa farlo individuare.

In questo senso, nella relazione andranno indicati dati meramente statistici e non individuali.

6.1.7.7. Gestione del procedimento

L'amministrazione valuterà la possibilità di gestire tutto il procedimento in modo automatizzato e on line. In questo caso sarà previsto l'accreditamento del segnalante su una piattaforma informatica ove è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni. I dati relativi all'identità del segnalante vengono crittografati ed egli riceve dal sistema un codice che consente l'accesso al sistema stesso al fine di effettuare la segnalazione. Anche il contenuto della segnalazione viene crittografato e inviato a chi, all'interno dell'amministrazione, svolge l'istruttoria. Quanto detto può essere esteso a tutte le fasi del processo descritto.

Fino a quando ciò non sarà operativo, il segnalante dovrà inviare la documentazione mediante e-mail all'indirizzo web all'uopo attivato il cui accesso è consentito solo al

Responsabile della prevenzione della corruzione. Tale modalità andrà chiaramente indicata sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”,

6.1.7.8. Pubblicizzazione dell’istituto

Al fine di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione invia a tutto il personale con cadenza periodica almeno annuale una comunicazione specifica in cui sono illustrate la finalità dell’istituto del “whistleblowing” e la procedura per il suo utilizzo, al fine di rendere consapevoli i dipendenti dell’esistenza e dell’importanza dello strumento, riducendo le resistenze alla denuncia degli illeciti e promuovendo la diffusione della cultura della legalità e dell’etica pubblica.

6.1.7.9. Formazione

All’interno della giornata di formazione annuale prevista, sarà in ogni caso dedicata una parte del tempo alla sensibilizzazione e alla divulgazione dell’istituto.

6.1.7.10. WhistleblowingPA

Il Comune di Teramo aderirà nel corso del 2021 al progetto **WhistleblowingPA, un progetto lanciato da** Transparency International Italia e il Centro Hermes per i Diritti Umani e Digitali. Si tratta di una piattaforma informatica per il whistleblowing pensata in modo specifico per le pubbliche amministrazioni. In seguito all’approvazione della legge n.179/2017, queste sono obbligate ad adottare un canale per la ricezione delle segnalazioni che ricorra a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. La **piattaforma informatica** è **gratuita** per tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende partecipate ed è preimpostata con un questionario pensato per le finalità anticorruzione dell’ente e in linea con le disposizioni previste dalle leggi n.190/2012 e n.179/2017.

6.1.7.11. Raccolta segnalazioni da parte della società civile

La medesima procedura si applica anche per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti, nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l’amministrazione.

Anche per le segnalazioni così raccolte varrà il principio della segretezza dell’identità del segnalante, a meno che lo stesso non acconsenta a renderla nota sin dall’avvio del procedimento.

6.1.8. Formazione di Commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.

La normativa in materia di prevenzione della corruzione ha previsto divieti a svolgere determinate attività avendo riguardo a condizioni soggettive degli interessati. In particolare, le disposizioni attuative del sistema di prevenzione della corruzione sono

l'articolo 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, e l'articolo 3 del d.lgs. 39/2013, attuativo della delega di cui alla stessa legge 190/20126.

Il citato articolo 35-bis stabilisce per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, il divieto:

- a) di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- c) di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ulteriore elemento da tenere in considerazione rispetto all'inconferibilità disciplinata dall'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 è la sua durata illimitata, ciò in ragione della loro natura di misure di natura preventiva e della lettura in combinato degli artt. 25, co. 2, Cost. e 2, co. 1, c.p.

Al fine dell'applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 è disposta la verifica della sussistenza di sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione (artt. 314 e ss. c.p.):

- all'atto della nomina dei componenti delle commissioni di concorso (anche con compiti di segreteria) per l'accesso al pubblico impiego e delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici, di qualunque genere, a soggetti pubblici e privati, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art.46 del D.P.R. 445 del 2000;
- all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e degli incarichi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013.

La preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato.

L'ambito soggettivo di applicazione della norma riguarda sia i dirigenti che i funzionari che svolgono funzioni direttive.

La situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione ancorché non definitiva.

Il dirigente competente alla nomina/conferimento è tenuto ad informare tempestivamente il RPCT della eventuale riscontrata sussistenza di sentenze di condanna preclusive in capo ad uno o più soggetti da nominare/incaricare.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare, non appena ne viene a conoscenza, al Dirigente e al Responsabile della

prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Le singole Direzioni effettuano, verifiche annuali a campione che riguardano il personale dirigente e non dirigente preposto agli uffici contemplati dalla suddetta norma, utilizzando quale strumento ordinario il "Certificato del Casellario Giudiziale" da richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo. È compito dell'Ufficio personale raccogliere e conservare agli atti i certificati richiesti e, solo in caso di esito positivo di condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione, informare il RPCT per i provvedimenti conseguenti.

6.1.9. Patti di integrità negli affidamenti

L'art. 1, c. 17, della legge n. 190/2012 prescrive che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Nel corso del 2021 il Settore Gare e Contratti provvederà a predisporre il testo dei patti d'integrità da sottoporre alla Giunta per l'approvazione e, successivamente, da inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito delle future procedure di gara che verranno bandite dal Comune.

Nel corso delle prossime annualità, poi, si effettuerà un attento monitoraggio sull'effettiva applicazione della misura, anche al fine delle successive valutazioni da operare sulle azioni da intraprendere per ridurre il rischio nell'area "contratti pubblici".

6.1.10. Applicazione della normativa anticorruzione e sulla trasparenza alle Società ed Enti partecipati

Fermo restando quanto previsto in materia di trasparenza, le società e gli organismi partecipati dal Comune di Teramo adottano un proprio Piano di prevenzione della corruzione, dandone comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nella predisposizione del proprio Piano, gli organismi sopra indicati si attengono alle linee-guida approvate dall'A.N.AC. con la deliberazione n° 1134 del 08.06.2017 e, pur nell'ambito della propria autonomia, peculiarità e responsabilità, si ispirano ai contenuti del presente P.T.P.C..

I predetti organismi, inoltre, curano la trasmissione al Responsabile per la trasparenza dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013, per la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Alla luce dei compiti di vigilanza e di impulso attribuiti all'Ente, il Responsabile della prevenzione della corruzione monitora l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione da parte delle società e degli organismi partecipati dal Comune, potendo formulare osservazioni e rilievi sui Piani da questi adottati. Tali osservazioni sono trasmesse alla società/organismo partecipato, al Sindaco, al

Presidente del Consiglio comunale ed alla struttura preposta al controllo sulle società partecipate. In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche a seguito di segnalazioni, il RPCT acquisisce informazioni sulle attività svolte e documenti.

I rapporti tra i il RPCT dell'Ente e il RPCT dell'ente vigilato dovranno essere improntati al principio della leale collaborazione.

6.1.11. Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In vista degli aggiornamenti al Piano, sul Sito Istituzionale dell'Ente viene pubblicato un apposito Avviso finalizzato alla presentazione, da parte di tutti i Soggetti interessati, di eventuali osservazioni o proposte di cui tenere conto in fase di stesura del testo definitivo, comprensivo della modulistica di supporto.

Si ritiene che anche la puntuale e concreta attuazione dell'istituto dell'Accesso Civico possa contribuire a stabilire forme di comunicazione con la società civile.

Nei rapporti con i cittadini e con le imprese, l'Ente adotta le seguenti misure minime:

- comunicazione di avvio del procedimento: il Comune comunica al cittadino, imprenditore, utente, che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto, il nominativo del Responsabile del Procedimento, l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e dello stato del procedimento, il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l'indirizzo email ed il sito internet del Comune;

Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento nelle materie ad alto rischio corruzione si devono impegnare, rilasciando formale dichiarazione, a:

- non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento amministrativo richiesto o al fine di provocare violazione della legge o lo sviamento dell'attività amministrativa dalle finalità fissate dalla legge;

- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

- indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli imprenditori e i Responsabili di Area e dipendenti dell'Amministrazione.

6.1.12. Formazione del personale

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei Responsabili e del personale viene adottato annualmente, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico programma.

In via esemplificativa, sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile della

prevenzione della corruzione e dei Dirigenti, il piano indica:

- le materie oggetto di formazione, corrispondenti alle attività a maggiore rischio corruzione
- i dipendenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- il fabbisogno formativo dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- le metodologie formative;
- le priorità;
- il monitoraggio della formazione e dei risultati acquisiti.

Nel corso degli anni 2021/2023 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i Responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell'ente in applicazione del PTCP, del PTTI e del codice di comportamento integrativo.

L'ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione ai Responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente articolo, alla individuazione dei soggetti impegnati sulla base delle indicazioni formulate dai Dirigenti, ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

All'uopo, i Dirigenti di Area dovranno comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro 30 giorni dalla approvazione del presente documento, i nominativi dei dipendenti assegnati alla propria Area cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle ad alto rischio di corruzione.

Tutti i Dirigenti dovranno altresì svolgere periodiche riunioni formative col personale dei rispettivi settori al fine di individuare criticità sull'applicazione del Piano anticorruzione ed eventualmente risolvere le problematiche rilevate.

Le criticità e le problematiche che dovessero emergere all'interno dei Settori dovranno essere comunicate tempestivamente al Responsabile dell'anticorruzione come ausilio per le sue determinazioni.

La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta **un'attività obbligatoria**.

Il bilancio di previsione prevede annualmente gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione di cui al presente articolo. Il responsabile adotta tutti gli opportuni provvedimenti per usufruire delle risorse messe a disposizione dagli altri livelli istituzionali.

La formazione in tema di anticorruzione sarà erogata, in linea di massima, a tutto il personale dipendente secondo steps e modalità organizzative differenziate a seconda dei compiti e delle attribuzioni di competenza.

I dirigenti di area individueranno i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e ne forniranno comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Quest'ultimo provvederà alla definizione del piano formativo mentre il Settore Risorse Umane provvederà all'individuazione dei soggetti erogatori della stessa.

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari online, in remoto, tavoli di lavoro, ecc.

6.1.13. Rotazione

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una delle misure organizzative più importanti tra quelle previste dal P.N.A. tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

La *ratio* posta alla base della misura non è certamente quella di non confermare dipendenti e dirigenti, ma quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita a causa del consolidarsi di situazioni di privilegio per ottenere un vantaggio illecito.

Inoltre in questo modo si possono sfruttare i vantaggi derivanti dalla job rotation, vantaggi a favore tanto dell'Ente quanto del dipendente, permettendo ai collaboratori di accumulare velocemente una buona esperienza in funzioni diverse e in svariati settori; infatti, grazie a sfide sempre diverse, la rotazione del personale consente al personale di perfezionare le proprie capacità (sapere, saper fare, saper essere) e aumentare le possibilità di carriera.

Tuttavia, l'applicazione della suddetta misura talvolta presenta profili di estrema problematicità in relazione alla imprescindibile specializzazione professionale e, quindi, infungibilità di alcune specifiche figure apicali, operanti nell'Ente, anche in considerazione del loro ridotto numero. Come tale, l'istituto della rotazione non può essere applicato acriticamente ed in modo generalizzato a tutte le posizioni lavorative, ma deve essere orientato dall'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Pertanto non si deve dare luogo a misure di rotazione se esse comportano la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico, né può essere utilizzato come strumento di compressione dei diritti individuali dei dipendenti soggetti alla misura e dei diritti sindacali.

Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione della corruzione, lo stesso PNA 2016 ne consente la non applicazione, a condizione però che vengano operate scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali ad esempio modalità operative che favoriscano la condivisione tra gli operatori.

È comunque prevalentemente nelle aree a maggiore rischio corruzione che la rotazione degli incarichi deve essere utilizzata come strumento tipico anti-corruzione.

6. 1.13.1. Rotazione “ordinaria”

In tema di rotazione del personale, dal P.N.A. (l'istituto è stato completamente ridisciplinato dal P.N.A. 2016 e dal PNA 2019) e dall'Intesa raggiunta il 24 luglio 2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali, possono desumersi i seguenti principali principi attuativi:

- *“la rotazione del personale deve essere considerata quale misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione”;*
- la misura della rotazione deve essere utilizzata - innanzitutto - per quegli ambiti di attività considerati a più elevato rischio di corruzione (“Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2°, del D.Lgs. n. 165 del 2001 sono tenute a adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione [...]);
- le misure di rotazione devono essere realizzate compatibilmente con eventuali diritti individuali dei dipendenti (ad es.: diritti sindacali, fruizione permessi ex legge 104/92, congedi parentali, ecc.) e devono avvenire in modo tale da tenere conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni (garantendo la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento delle attività, con particolare riguardo a quelle ad elevato contenuto tecnico) e deve essere accompagnata da strumenti e accorgimenti che assicurino il buon andamento e la continuità all’azione amministrativa;
- per il personale dirigenziale, la rotazione integra altresì i criteri di conferimento degli incarichi ed è attuata soltanto alla scadenza dell’incarico (a prescindere dall’esito della valutazione annuale riportata), previa adeguata informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative;
- ove le condizioni organizzative dell’Ente non consentano l’applicazione della misura, se ne deve dar conto nel Piano con adeguata motivazione;
- l’art. 1, comma 10, lett. b), della legge 190/2012 stabilisce che il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede alla verifica, d’intesa con il dirigente/responsabile competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.
- l’art. 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto che il criterio della rotazione - limitatamente per gli incarichi dirigenziali - non trova applicazione laddove risulti incompatibile con le dimensioni dell’Ente.

All'uopo, vengono impartite le seguenti regole:

1. L'applicazione delle misure di rotazione tiene conto, in via generale, delle oggettive difficoltà derivanti dalle criticità delle condizioni organizzative dell'ente come definite e motivate dal presente Piano nella parte relativa all'analisi del contesto interno cui si fa espresso e pieno rinvio.

2. Per il triennio di riferimento del presente Piano si dà atto che a seguito della recente riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune di Teramo (agosto 2020), di una mobilità per interscambio e della nomina del Segretario generale (febbraio 2021) si è verificato un avvicendamento dei dirigenti responsabili in alcuni ambiti di competenza del Comune.

Ove vi siano nell'Ente almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessuno di essi sia titolare dell'ufficio o del servizio o del procedimento per un periodo superiore ad un quinquennio, onde evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso dipendente si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. E' altresì soggetto a rotazione, nel medesimo periodo di riferimento, il personale addetto a funzioni e compiti a diretto contatto con il pubblico.

Per il personale dipendente, i Dirigenti dovranno predisporre all'uopo apposito scadenziario, da comunicare annualmente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel caso di posizioni non dirigenziali, la rotazione è disposta su proposta motivata del Dirigente, dal Responsabile della prevenzione della corruzione, prioritariamente mediante la rotazione c.d. funzionale, ossia con la modifica dei compiti e delle responsabilità assegnati al dipendente anche mediante assegnazione ad altro servizio della stessa Area; solo ove ciò non sia possibile, la rotazione avviene in via autonoma o su richiesta motivata del Dirigente, mediante spostamento presso altra Area; per le posizioni Dirigenziali è disposta dal Sindaco, su proposta motivata del Responsabile della prevenzione della corruzione, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art.50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000.

Alla luce del comma 221 della legge n.208/2014, dovrà tenersi adeguatamente conto delle specifiche competenze e della professionalità posseduta dal personale dirigenziale in relazione alle materie di pertinenza del tipo di incarico da conferire.

In ogni caso non sono soggetti a rotazione i Dirigenti/funzionari o dipendenti per i quali sia richiesto uno specifico titolo di studio o abilitazione professionale o iscrizione ad uno specifico albo, a meno che non siano presenti altri dipendenti che ne siano in possesso.

Scelte difformi dal criterio della rispondenza tra competenza e professionalità posseduta e materia di pertinenza dell'incarico devono essere adeguatamente motivate, come pure eventuali deroghe al criterio della rotazione dovranno essere specificatamente ed ampiamente motivate.

In particolare, nel caso in cui nell'Ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, viene stilato un apposito verbale a firma del Sindaco e del Responsabile della prevenzione della corruzione per i dirigenti, oppure del Dirigente dell'Area interessata in caso di non apicali, con cui si evidenziano i motivi dell'impossibilità, tra cui può essere fatta rientrare la infungibilità del personale da

ruotare in relazione a competenze specifiche derivanti dall'appartenenza del Comune al c.d. cratere e fino alla durata dell'emergenza, nonché le oggettive difficoltà derivanti dalla particolare competenza professionale acquisita dal dipendente.

Per le posizioni così individuate, il responsabile della prevenzione provvede a definire dei meccanismi rinforzati di controllo, nell'ambito dei procedimenti di controllo interno, anche attraverso operazioni di verifica a campione degli atti posti in essere dai detti uffici.

In considerazione del depauperamento del personale in servizio a seguito di collocamento in quiescenza, per il triennio di vigenza del presente piano, e fatta salva comunque ogni diversa determinazione, la rotazione sarà contenuta nei limiti del 10% con arrotondamento ad una unità in ragione d'anno per ciascun Ufficio/servizio.

Nell'anno 2021, nelle more del rimpinguamento del personale, attraverso lo svolgimento delle procedure programmate e programmande nel piano di fabbisogno del personale, la misura della rotazione ordinaria è sospesa al fine di consentire il necessario affiancamento e una adeguata formazione del personale coinvolto, al fine di salvaguardare il primario interesse del buon andamento dell'azione amministrativa.

Per il personale di P.L. la rotazione potrà avvenire solo nell'ambito del Corpo medesimo.

Al fine di mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria, la rotazione dell'incarico dirigenziale e del personale non dirigenziale all'interno di un medesimo ufficio deve essere disposta in tempi diversi.

La rotazione sarà effettuata solo per i dipendenti a tempo indeterminato e non per quelli con incarichi a contratto ex art. 110 TUEL o altre tipologie di lavoro flessibile o comunque a tempo determinato, in considerazione della temporaneità e della finalità del rapporto di lavoro.

I provvedimenti di rotazione, che devono essere adeguatamente motivati, sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede a curarne la pubblicazione nel sito *web* dell'Ente.

6.1.13.2. Rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

In base alla deliberazione ANAC n. 215/2019, i reati presupposto per l'applicazione della misura sono quelli indicati dall'art.7 della legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 352-bis del codice penale, mentre per quanto concerne l'individuazione del momento in cui deve essere fatta la valutazione ai fini dell'applicazione della misura, si precisa che esso coincide con quello in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art.335 c.p.

In presenza di tali reati, pertanto, dovrà ritenersi obbligatoria l'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria, mentre sarà facoltativa l'adozione del provvedimento "nel caso di procedimenti penali avviati per gli

altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012)". Restano, comunque, salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL. All'uopo, nelle more della revisione del Codice di comportamento dell'Ente, viene codificato l'obbligo per i dipendenti di comunicare tempestivamente all'amministrazione, ossia al proprio Dirigente e al RPCT per i dipendenti e al Segretario generale/RPCT per i Dirigenti, l'avvio, nei propri confronti, di procedimenti penali.

Dette comunicazioni dovranno essere inoltrate senza indugio al fine di valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente/dirigente, ai fini della eventuale attivazione della misura straordinaria.

Per il personale non dirigenziale la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, mentre nel caso di personale dirigenziale comporta la revoca dell'incarico dirigenziale ove non sia possibile procedere alla riattribuzione di altro incarico.

6.1.14. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Ciascun Dirigente è tenuto a segnalare tempestivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione eventuali anomalie e ritardi riscontrati nei processi e nei procedimenti amministrativi.

In particolare i Dirigenti provvedono semestralmente a relazionare al RPCT il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo. L'inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti può dar luogo, ai sensi dell'art.1, comma 48 della L. 190, ad illeciti e relative sanzioni disciplinari.

I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi consultabili nel sito web istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Attività e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali".

Il monitoraggio avviene con i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati:

- richieste di indennizzo da ritardo
- richieste di danno da ritardo
- interventi di commissari ad acta
- eventuali altre criticità da segnalare
- numero dei procedimenti che hanno superato i tempi previsti;
- verifica omogeneità delle cause del ritardo;
- attestazione dei controlli/correttivi adottati da parte dei Dirigenti, volti ad evitare ritardi.

I Dirigenti, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata. Essi adottano le azioni necessarie per eliminarle o propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione le azioni sopra citate.

6.1.15. Coordinamento tra il sistema dei controlli interni e il Piano di prevenzione della corruzione

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 1/2013, come da ultimo modificato con deliberazione 15/2018, il Comune di Teramo ha approvato il regolamento sul sistema dei controlli interni, disciplinando, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le modalità e gli strumenti dei vari tipi di controllo interni, come codificati nella nuova formulazione nel D.Lgs. 267/2000:

1. il controllo di regolarità amministrativa e contabile
2. il controllo di gestione
3. il controllo strategico
4. il controllo sugli equilibri finanziari
5. il controllo sugli organismi gestionali
6. il controllo della qualità dei servizi erogati.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto sotto la direzione del Segretario Generale e si occupa anche delle verifiche, sul campione estratto, dell'attuazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di pubblicazione. Le tecniche di campionamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa sono definite nell'apposito regolamento e con disposizioni del Segretario tenendo conto di quanto previsto nel PTPCT.

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile dei servizi finanziari.

La funzione di presidio di legittimità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa si pone in rapporto dinamico e di stretta complementarietà con la funzione di prevenzione del fenomeno della corruzione.

Il rispetto delle regole e delle procedure costituiscono un importante strumento di contrasto.

Le azioni si muoveranno quindi parallelamente, interagendo tra esse, con l'obiettivo di produzione di un referto che, pur vedendo i momenti dell'analisi e delle azioni differenziate, non potrà che sfociare in una determinazione dei parametri oggettivi in base ai quali realizzare protocolli e procedure standardizzate, che si pongono come strumenti di prevenzione della corruzione.

Dal controllo successivo degli atti e dalla procedura ivi prevista nel caso di segnalazioni di criticità e irregolarità, comprese l'emanazione di direttive a cui conformarsi in caso di difformità rilevate, il Responsabile della prevenzione della

corruzione, in accordo e con il supporto dei Dirigenti, perverrà all'emanazione di linee guida per la semplificazione dell'attività amministrativa che si valuta tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e di controllo, da parte di tutti gli operatori, utenti e stakeholders, della correttezza amministrativa.

A seguito del necessitato coordinamento delle due attività, gli atti da sottoporre, tra gli altri, a controllo successivo per l'anno 2021 sono i sotto indicati processi:

1) atti relativi a processi di riconoscimento e liquidazione di provvidenze economiche a favore di soggetti terzi ai sensi dell'art. 12 della legge n.241/90;

2) atti autorizzatori e concessori;

3) atti relativi a procedure per l'acquisizione di lavori /servizi/forniture;

4) atti relativi a procedure di concorso finalizzate alle assunzioni di dipendenti/procedure di reperimento di incarichi di collaborazione autonoma ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii./ incarichi professionali;

Il Segretario Generale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, potrà chiedere di sottoporre a verifica atti o procedure anche al di fuori delle regole del campionamento casuale, se sussistono motivi di prevenzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione ha adottato modelli di scheda di analisi e di report relativi al controllo sugli atti, contenente l'elencazione degli indicatori di analisi di procedura, oltre che di controllo amministrativo, per categoria di procedimenti/attività oggetto di controllo.

La valutazione dell'atto in coerenza con gli indicatori predeterminati nei modelli di scheda, avviene ad opera del Segretario generale, coadiuvato da un Unità operativa di supporto costituita da dipendenti dell'Ente, preposto al controllo nonché alla redazione del referto.

Il riscontro degli indicatori è legato a un meccanismo positivo/negativo che vede, ai fini del risultato positivo del controllo, la necessità che sussistano tutti gli elementi/indicatori di legittimità normativa e regolamentare predeterminati, in mancanza di uno dei quali la trasmissione di rilievi al responsabile del provvedimento costituisce atto dovuto.

Ciò fissato come principio generale, l'esistenza o meno degli indicatori genera, in applicazione della scheda, un risultato di sintesi, in base al quale il Segretario Generale valuta l'opportunità di segnalare le criticità o irregolarità riscontrate, oltre la verifica di assunzione di eventuali interventi correttivi.

6.1.16. Misure riferite all'antiriciclaggio

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nel richiamare quanto previsto dalla normativa di riferimento, evidenzia la continuità esistente tra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio, oltre che l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio ai fini del contrasto alla corruzione.

Attualmente, il principale riferimento attuativo della norma è costituito dalle Istruzioni emanate in data 23 aprile 2018 dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

presso la Banca d'Italia e che contiene anche l'aggiornamento degli indicatori di anomalia (GURI n. 269 Serie Generale del 19 novembre 2018).

In attuazione di quanto sopra si rimanda alla **Sezione III** del presente Piano.

6.1.17. R.A.S.A.

Nel 2013 è stato istituito, in ottemperanza al disposto dell'art. 33-ter, comma 1, del d.l. n. 179/2012, il sistema AUSA (anagrafe unica delle stazioni appaltanti) relativo alle stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale. Tale sistema comprende i dati anagrafici delle stazioni appaltanti, dei relativi Rappresentanti legali nonché informazioni classificatorie associate alle stazioni appaltanti stesse.

La responsabilità dell'iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell'AUSA, nonché dell'aggiornamento annuale dei dati identificativi delle stazioni appaltanti è attribuita al RASA. L'individuazione del RASA è intesa dall'Aggiornamento 2016 al PNA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il RASA del Comune di Teramo è l'ing. Remo Bernardi dirigente responsabile dell'Area 6.

Per quanto riguarda la tempificazione del monitoraggio della misura si prevede una rendicontazione annuale delle attività in capo al RASA.

6.2. Misure specifiche comuni

Oltre alle specifiche misure indicate nelle singole schede di cui all'**Allegato 1**, si rideterminano, in via generale, per il triennio 2021/2023 le seguenti regole di legalità e/o integrità, finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori particolarmente esposti a rischio corruzione.

6.2.1. I procedimenti concernenti le attività ad alto rischio di corruzione, debbono essere conclusi con provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni etc.), salvo i casi in cui sia prevista la deliberazione di Giunta Municipale o di Consiglio Comunale.

6.2.2. I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso. I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione). Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E' preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E'

opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. All'uopo, si raccomanda l'utilizzo delle indicazioni e dei suggerimenti riportati nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio 2002, recante "Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi" (G.U. n. 141 del 18.06.2002).

6.2.3. Ciascun Dirigente deve monitorare ogni procedimento amministrativo al fine di garantirne la conclusione nel tempo più breve possibile ovvero entro i tempi previsti dalla normativa ed in caso di ritardo, ne cura il rispetto attraverso la sostituzione del responsabile del procedimento. Il Dirigente, per ogni procedimento amministrativo, comunica, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", il nome del responsabile di procedimento, il relativo indirizzo di PEC ed ogni altra indicazione necessaria.

6.2.4. Anche per i profili di responsabilità disciplinare, i procedimenti ad istanza di parte debbono essere trattati nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, ad eccezione di quanto stabilito da leggi e regolamenti. I procedimenti d'ufficio sono trattati secondo l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, regolamenti, atti deliberativi, circolari, direttive etc. Tuttavia, in via del tutto eccezionale e motivatamente (es perdita di finanziamento, esigenze di servizio connesse a calamità naturali et similia) o di diverso ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione per iscritto, al fine di non arrecare pregiudizio all'Ente (si ritiene sufficiente anche una nota motivata a firma del Sindaco), è possibile derogare al rispetto del criterio cronologico di trattazione dei procedimenti d'ufficio, quando ciò non comporti altresì ingiustificato pregiudizio a soggetti terzi. Al fine di rendere effettiva tale misura esso verrà inserito come obiettivo di performance.

6.2.5. Obbligo di astensione dall'istruttoria, adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e dall'adozione del provvedimento finale, in ipotesi di conflitto d'interessi tra il Responsabile del procedimento ed il Dirigente di Settore;

6.2.6. Articolazione dei compiti e delle competenze, per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto faciliti o esponga al rischio di comportamenti scorretti;

6.2.7. Nelle aree a rischio corruzione la responsabilità del procedimento, salva oggettiva impossibilità derivante da vincoli oggettivi o soggettivi, deve essere assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

6.3. Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti.

Salve le procedure di controllo e monitoraggio previste dal Regolamento comunale dei controlli interni ex L. 213/2013, oltre che da altre Leggi e Regolamenti, ciascun Dirigente di Area, con cadenza semestrale, trasmette al Responsabile della prevenzione

della corruzione un report indicante, per le attività a rischio afferenti l'Area di competenza:

6.3.1. Il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali di cui ai precedenti punti 6.2.;

6.3.2. Il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;

6.3.3. La segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione e la sintetica motivazione dell'inversione.

6.4. Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

I referenti eventualmente nominati dai Dirigenti di Area ovvero, in mancanza di nomina, gli stessi Dirigenti, comunicano, ogni semestre, al Responsabile della prevenzione un report relativo al monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio dell'Area di appartenenza, comunicando altresì eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere ed i Dirigenti di Area ed i dipendenti che partecipano, a qualunque titolo, in detti procedimenti.

6.5. Archiviazione informatica e comunicazione

Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui alle presenti misure di prevenzione comuni, devono essere archiviati in modalità informatica mediante scansione e successiva conservazione.

Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

7. Strumenti di monitoraggio

I Dirigenti sono tenuti a fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione i reports in relazione all'attuazione delle singole misure di prevenzione, al fine di consentire la predisposizione della relazione da inoltrare all'organo di indirizzo politico, così come previsto dalla legge 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno (o altro termine eventualmente indicato dall'ANAC).

I report sono forniti al Responsabile della Prevenzione con cadenza semestrale secondo gli **allegati 2 e 3**.

L'attività di monitoraggio consiste nella produzione da parte dei dirigenti di appositi report, contenenti le modalità di attuazione delle misure assegnate, le attività messe in campo, l'avvenuta informazione e condivisione delle misure e degli obiettivi con gli

uffici, il grado di raggiungimento degli obiettivi (risultato atteso) assegnati e condivisi ed eventuali scostamenti.

I report di cui sopra, a firma dei dirigenti dovranno inoltre contenere:

- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali;
- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione;

Nell'ambito dei controlli previsti dal regolamento adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, si procederà a verifiche a campione sulla veridicità di quanto contenuto nei report.

I Dirigenti avranno cura di informare tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione di eventuali criticità riscontrate che impediscono il raggiungimento degli obiettivi senza attendere la relazione semestrale, in modo da mettere in atto velocemente eventuali correttivi delle misure adottate.

Sono redatte dagli uffici, anche in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione, apposite liste di controllo (elenco esaustivo di cose da fare o da verificare, per eseguire le attività di competenza degli uffici in attuazione delle misure ed in modo da valutare più velocemente il grado di efficacia delle stesse e l'andamento al fine del raggiungimento degli obiettivi).

Archiviazione informatica e comunicazione.

1) Gli atti ed i documenti relativi ai report saranno archiviati in modalità informatica.

2) Ogni comunicazione interna inerente tali attività deve essere sempre tracciabile ed effettuata tramite il protocollo.

8. Sanzioni

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare e, pertanto, trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge e dei contratti collettivi in materia di sanzioni e procedimento disciplinare.

Ove il responsabile della prevenzione della corruzione rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire rilevanza disciplinare informa tempestivamente l'ufficio procedimenti disciplinari affinché venga esercitata l'azione disciplinare nei termini di legge, nonché il dirigente della struttura ove presta servizio il dipendente.

Nel caso di comportamento disciplinarmente rilevante posto in essere da personale appartenente all'area della dirigenza il responsabile della prevenzione della corruzione

informa tempestivamente l'ufficio procedimenti disciplinari, affinché venga esercitata l'azione disciplinare nei termini di legge.

9. Coordinamento Piano triennale della prevenzione della corruzione, programma triennale della trasparenza e Piano della Performance

Le misure di prevenzione contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituiscono obiettivi strategici anche ai fini della redazione del Piano della Performance che è, a sua volta, integrato con il Piano Esecutivo di Gestione.

Più nel dettaglio, ad ogni Area dell'Ente è assegnato uno specifico progetto ove le misure previste dal presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rappresentano altrettanti obiettivi da realizzare, declinati in fasi, cui sono associati specifici indicatori di realizzazione con i relativi valori attesi.

Inoltre, al fine di evitare inutili sovrapposizioni e duplicazioni nel contenuto dei documenti, anche in un'ottica di semplificazione ed economicità complessiva dell'azione amministrativa, ulteriori specificazioni e indicazioni inerenti la individuazione delle fasi, degli indicatori di realizzazione degli obiettivi e dei relativi risultati attesi, rispetto a quanto già indicato nel presente Piano, sono demandati al Piano Esecutivo di Gestione e della Performance.

Dal punto di vista attuativo, l'attività di monitoraggio descritta al precedente paragrafo 7 avviene tramite uno specifico stato di attuazione degli obiettivi inerenti Anticorruzione e Trasparenza inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione e della Performance, con fasi e relativi indicatori di realizzazione intestati ai diversi centri di responsabilità. Per quanto riguarda il monitoraggio di fine anno esso viene definito con una tempistica, di norma alla data del 30 novembre, compatibile con la predisposizione e pubblicazione della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, prevista dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012.

Tutti i dati relativi alla Gestione del Rischio di cui al presente Piano, nonché quelli inerenti il monitoraggio delle diverse misure previste, sono a disposizione del Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza da parte dei Dirigenti attraverso la reportistica dagli stessi elaborata e la Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione. Verifica, inoltre, il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione contenuti nel programma triennale della trasparenza e ulteriormente declinati, con maggior dettaglio, nel Piano delle Performances.

La corresponsione della indennità di risultato dei Dirigenti e dei Responsabili delle posizioni organizzative, con riferimento alle rispettive competenze, tiene in considerazione l'attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento e degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato **"3 - Obblighi di Pubblicazione"**.

Costituiscono elemento di valutazione dei responsabili di Area:

- l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano della prevenzione della corruzione;
- gli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici (degli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato **"5 - Obblighi di Pubblicazione"**)

SEZIONE II PIANO DELLA TRASPARENZA

1. Premessa

L'amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto "decreto trasparenza".

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della PA". Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso.

È la libertà di accesso civico l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti", attraverso:

l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, **la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione** delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una "apposita sezione".

2. Obiettivi strategici

L'amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

- la **trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale** alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
- **il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico**, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i

comportamenti degli operatori verso:

- elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

3. Comunicazione

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre **semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.**

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.

Il **sito web** dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale **all'albo pretorio on line**, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale.

L'ente è munito di **posta elettronica** ordinaria e certificata.

4. Attuazione

L'allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell'allegato A del decreto 33/2013.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle "linee guida" fornite dall'ANAC.

5. Organizzazione

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l'attività dei Responsabili incaricati; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, è oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni.

L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa "l'effettivo utilizzo dei dati" pubblicati.

6. Accesso civico

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:

'Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("ulteriore") rispetto a quelli da pubblicare in "amministrazione trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni

informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico dell'Amministrazione.

7. Accesso e privacy

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)* (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, è *costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento*. Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.*

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (*minimizzazione dei dati*) (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che *Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.* Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

8. Rapporti tra Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza e il responsabile della Protezione dei dati

Il Comune di Teramo ha provveduto ad una prima rimodulazione della propria struttura organizzativa in materia di trattamento dei dati personali, in vista dell'applicazione del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Inoltre, con provvedimento del Commissario Straordinario n. 16 del 28/05/2018 è stato individuato il Responsabile della protezione dei dati RDP. Come previsto dalla normativa di riferimento, il Responsabile della Protezione dei Dati viene tempestivamente e adeguatamente coinvolto dagli altri dirigenti dell'Ente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, riconoscendo allo stesso l'esercizio delle proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza.

Resta pertanto fermo che, da un lato, il suddetto responsabile, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, costituisce figura di

riferimento anche per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e, dall'altro lato, lo stesso Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è tenuto ad informare il RPCT circa eventuali criticità nella applicazione della normativa di che trattasi, in grado di incidere sulla corretta attuazione delle misure previste dal presente Piano, e ciò anche ai fini dei necessari interventi correttivi.

9. Dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente. Non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

Nell'allegato **n. 5 - Obblighi di Pubblicazione** si evidenziano gli obblighi di pubblicazione con indicazione di: Struttura responsabile della produzione del dato e Struttura Responsabile della pubblicazione del dato. I contenuti delle colonne 7 e 8 potranno essere oggetto di modifica - laddove ne ricorra la necessità - con provvedimento del RPCT.

Sezione III

Piano Triennale di Prevenzione e Contrasto del Riciclaggio: Indicazione di Anomalie Economico-Finanziarie e Rilevazione di Operazioni sospette di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo.

1. 1. Introduzione

Con il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si disciplinano le Azioni finalizzate alla Prevenzione e alla Repressione del Riciclaggio di denaro, di beni o di altre utilità.

Si tratta di una Normativa emanata in ossequio alle Direttive dell'Unione Europea n. 2005/60/CE e n. 2006/70/CE, con un obiettivo specifico: il contrasto al terrorismo che, in proventi illeciti, trova la miglior forma di finanziamento.

Il Riciclaggio di beni, e/o di altre utilità, significa, sostanzialmente, compiere una o più azioni di quello che è comunemente detto lavaggio di denaro, una o più azioni di money laundering, attraverso l'investimento di capitali, ottenuti in maniera illecita, in attività del tutto lecite. Di conseguenza, l'oggetto di questa fattispecie che, come s'intende, è essenzialmente un reato, previsto dall'art. 648bis del Codice Penale, è la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo compiendo una o più azioni criminali: alla base vi è un meccanismo speciale che s'innescia ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa, ed è costituito da beni che sono frutto di reato e/o di diversi reati, i cui proventi vengono, appunto, lavati e poi daccapo introdotti nel sistema economico-finanziario legale.

1.2. Antiriciclaggio

Prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, allora, significa operare il Sistema di azioni di antiriciclaggio attraverso una serie di adempimenti mirati all'obiettivo specifico di tutelare il sistema economico e finanziario nella sua stabilità e nella sua integrità.

Attori dell'insieme delle azioni di cui innanzi sono i così detti Soggetti obbligati, ovvero:

- Banche;
- Istituzioni finanziarie;
- Assicurazioni;
- Professionisti;
- Pubbliche Amministrazioni.

La diversificazione degli Attori, e l'organica lettura delle Normative, sia in ambito penale, che in ambito amministrativo, enunciano l'importanza delle generali azioni di contrasto al riciclaggio, azioni che appaiono assai ampie non applicandosi solo a chi ha commesso il reato presupposto, che è quel reato da cui derivano i beni che si vogliono riquilibrare, ma che includono e considerano la partecipazione attiva anche di altri soggetti, come del resto considerano anche l'autoriciclaggio che, come si intende, è

l'azione illecita posta in essere dallo stesso soggetto autore del reato presupposto; inoltre, il riciclaggio di beni e capitali illeciti è causa di importanti degenerazioni dell'economia legale che producono alterazioni e deviazioni del sistema economico-finanziario, incidendo sulle micro e sulle macroeconomie.

In ragione del fatto che le Pubbliche Amministrazioni sono parte attrice in materia di antiriciclaggio, e in ragione del fatto che emerge oggettivamente il rapporto tra riciclaggio e anticorruzione, conseguente al fatto che quest'ultima rappresenta un sistema complesso che mira a tutelare la Pubblica Amministrazione da ogni forma di comportamento, sia costituente illecito penale che illecito comportamentale, appaiono davvero rilevanti e pertinenti alcune Raccomandazioni in tema di antiriciclaggio finalizzate all'inclusione dei reati di natura fiscale tra quelli presupposto di riciclaggio; per cui, ad esempio, il mancato pagamento di tributi può essere soluzione di una base economica illecita e necessaria per sostenere l'impatto della corruzione, con il danno conseguente, a volte irreparabile, della totale preclusione delle condizioni idonee di sviluppo.

Tra i reati maggiormente incidenti in tema di Antiriciclaggio, e coinvolgente le Pubbliche Amministrazioni, sia centrali, che locali, si contraddistingue l'evasione fiscale, in intimo rapporto con il Riciclaggio, che si snoda sulla linea degli espedienti criminali impiegati e volti ad occultare redditi al fisco dissimulandone l'illiceità dell'origine: ecco perché si è resa necessaria la tracciabilità delle transazioni, magari con quella che è divenuta, ormai, l'oggettiva eccezione delle carte prepagate anonime e ricaricabili.

1.3. Attuazione del Riciclaggio

Il riciclaggio prende forma attraverso alcune fasi operative peculiari che possiamo così riassumere:

- placement stage (collocamento dei capitali), che avviene con l'inserimento di capitali illeciti all'interno dei mercati attraverso la collaborazione di soggetti terzi e con azioni di trasformazione economico-finanziaria-monetaria;
- layering stage (dissimulazione o stratificazione dei capitali), che avviene attraverso la raccolta di disponibilità economiche conseguenti ad operazioni destinate all'occultamento e/o alla dissimulazione della provenienza illecita dei capitali;
- integration stage (rientro dei capitali), che avviene dopo che il denaro è stato riciclato e successivamente lo stesso viene ulteriormente frazionato, e quindi impossibile da ricondurre all'origine illecita perché ricollocato sul mercato dopo un'azione di pulizia, per poi ritornare nella trasparente disponibilità del soggetto criminale.

1.4. Elenco delle Norme sull'Antiriciclaggio

- Art. 648 bis del Codice Penale: Riciclaggio;
- Art. 648 ter del Codice Penale: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

Legge 19 marzo 1990, n. 55, Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

– Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 143, Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

- Legge 9 agosto 1993, n. 328, Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, che ha ampliato il numero dei reati presupposti a cui si applica il reato di riciclaggio (e ricettazione) a tutti i delitti non colposi;

– direttiva (prima) n. 91/308/CE, recepita in Italia con la Legge n. 197 del 1991, Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

– Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

– Direttiva (seconda) n. 2001/97/CE, recepita in Italia con la Legge n. 56 del 2004, Modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

-Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101, di adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196- alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

– Direttiva (terza) n. 2005/60/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 231 del 2007, Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

– Direttiva n. 2006/70/CE, in relazione alla terza Direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE, Misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;

– Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

– Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;

– Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/C concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione, entrato in vigore il 4 novembre 2001;

– Legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

– Decreto Ministro dell'Interno 17 febbraio 2011, e successive modificazioni, Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;

– Decreto Ministro dell'Interno 25 settembre 2015, Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

1.5. Mezzi di pagamento

In virtù dell'art. 1, comma 2, lettera i), del Decreto Legislativo n. 231/2007, per mezzi di pagamento sono da intendersi:

- il denaro contante;
- gli assegni bancari;
- gli assegni postali;
- gli assegni circolari e gli altri assegni assimilabili o equiparabili;
- i vaglia postali;
- gli ordini di accreditamento o di pagamento;
- le carte di credito e le altre carte di pagamento;
- le polizze assicurative trasferibili;
- le polizze di pegno;
- qualunque strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

1.6. Paesi e Territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata

Si tratta dei Paesi ed i Territori elencati (cosiddetta Black List) nel Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, e nei Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e del 23 gennaio 2002, recentemente modificati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2010.

Sono in elenco questi Paesi: Abu Dhabi, Ajman, Andorra, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi (Saint Maarten – parte Olandese – Bonaire, Saint Eustatius, Saba e Curaçao), Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Dubai, Ecuador, Filippine, Fuijayrah, Gibilterra, Gibuti (Ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isole Cook, Isola di Man, Isole Marshall, Isole Turks and Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Monaco,

Monserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Ras El Khaimah, Repubblica di San Marino, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant'Elena, Seychelles, Sharjah, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Umm Al Qaiwain, Uruguay, Vanuatu.

A questi si aggiungono i paesi che, in base alle valutazioni del GAFI, risultano non allineati alla normativa relativa al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ovvero:

Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Argentina, Cambodia, Corea del Nord, Cuba, Ecuador, Etiopia, Indonesia, Iran, Iraq, Kenya, Kuwait, Kirgizstan, Lao PDR, Mongolia, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Sudan, Siria, Tajikistan, Tanzania, Turchia, Uganda, Yemen, Zimbabwe.

1.7. Riciclaggio

L'art. 648-bis del Codice Penale punisce per il reato di riciclaggio.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'art. 648-ter del Codice Penale punisce per il reato di impiego chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

In ragione dell'art. 2, comma 1, Decreto Legislativo n. 231/2007 costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

2. Titolare effettivo

In virtù dell'art. 1, comma 2, lettera u), Decreto Legislativo n. 231/2007, il Titolare effettivo è la Persona fisica per conto della quale un'operazione o un'attività vengono eseguite, ovvero, nel caso di Persona Giuridica, la Persona o le Persone fisiche che sono qualificate all'esercizio di un'azione di controllo della Persona Giuridica, o che comunque ne siano beneficiari.

3. Definizioni

Ai fini del presente Piano, sono da intendersi per:

a) Codice dei Contratti pubblici, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e sue modifiche ed integrazioni;

b) Decreto Antiriciclaggio, il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e sue modifiche e integrazioni;

c) Finanziamento del Terrorismo, in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti;

d) Paesi o Territori a rischio, i Paesi o i Territori non annoverati in quelli a Regime Antiriciclaggio Equivalente, di cui al relativo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in ogni caso, quelli indicati da Organismi Internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;

e) Persone Politicamente Esposte, in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera o), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le Persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali Persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio;

f) Riciclaggio, in conformità con l'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono Riciclaggio: - la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

- la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione;

g) UIF: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera z), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la Struttura Nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle Autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

h) Uffici della Pubblica Amministrazione, in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera r), del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni educative, le Aziende e le Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro Consorzi e Associazioni, le Istituzioni Universitarie, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni», nonché le Città Metropolitane di cui all'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Applicazione e Destinazione del Piano Triennale

Il Piano è applicato da parte degli Operatori: per questi sono da intendere tutti gli Uffici del Comune di Teramo.

Il Piano Triennale è destinato ai Soggetti cui è riferita l'Operazione: come tali sono da intendere la/le Persona/e fisica/che o la/le Entità giuridica/che nei cui confronti gli Uffici del Comune di Teramo realizzano un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

5. Indicatori di Anomalia

Per Indicatori di Anomalia sono da intendersi quei parametri giuridicamente previsti e finalizzati alla riduzione dei margini d'incertezza connessi con valutazioni soggettive; essi concorrono al contenimento degli oneri conseguenti ad operazione di riciclaggio, nonché al corretto ed omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte degli Operatori.

Ogni definizione di Indicatori di Anomalia non può ritenersi completa ed esaustiva in ragione del fatto che ne appare assai regolare e continua la modificazione, nel senso dell'evoluzione negativa e delle modalità di svolgimento delle operazioni; di conseguenza, il fatto che un'operazione non sia riconducibile tra le fattispecie a rischio di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015, non rappresenta motivazione idonea a ritenere di escludere da sospetti di riciclaggio un'operazione economico-finanziaria.

Pertanto, è fatto obbligo agli Operatori di valutare, con la massima attenzione, ogni tipo di ulteriore comportamento, unitamente alle caratteristiche dell'operazione che, seppur non descritti nei Parametri di indicazione ministeriale, comunque siano sintomatici di potenziale sospetto.

Inoltre, è fatto obbligo agli Operatori di esperire una concreta e mirata valutazione delle operazioni ritenute sospette poiché, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più Indicatori di Anomalia, non può costituire motivo di per sé sufficiente per classificare una o più operazioni come sospette, e conseguentemente effettuare la segnalazione.

Gli Operatori compiono, quindi, una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi degli Indicatori allegati in definizione al Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015, Indicatori che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, ed avvalendosi anche di tutte le altre informazioni disponibili che possono rilevare in maniera analoga, se non maggiore, degli Indicatori medesimi; inoltre, gli Operatori applicano gli Indicatori rilevanti alla luce della attività in concreto svolta e si avvalgono degli Indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia di attività.

6. Indicatori di Anomalia connessi con l'Identità o con il comportamento del Soggetto cui è riferita l'Operazione.

A titolo di Indicatori di Anomalia connessi con l'Identità o con il comportamento del Soggetto cui è riferita l'Operazione rilevano i seguenti:

- il Soggetto cui è riferita l'operazione, che ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o Territori a rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede, ovvero effettua, operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;

- il Soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo;

- il Soggetto che richiede l'operazione risiede in una Zona o in un Territorio notoriamente considerati a rischio in ragione, tra l'altro, dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi o Territori a rischio;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o Territori a rischio, ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi o Territori;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di, ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;

- il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ed opachi e richiede ovvero

effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome;

- il Soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria;

- il Soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

7. Indicatori di Anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni

A titolo di Indicatori di Anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni rilevano i seguenti:

- Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni;

- Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo;

- Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari);

- Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti

con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro;

- Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi;

- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate;

- Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato;

- Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze;

- Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo;

- Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate;

- Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione;

- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione;

- Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato;

- Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie;

- Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni;

- Richiesta di operazione a un ufficio della Pubblica Amministrazione dislocato in località del tutto estranea all'area d'interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva;

- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione;

- Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche;
- Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima;
- Operazioni ripetute, d'importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo");
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi;
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione;
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

8. Indicatori specifici per Settore di Attività

A titolo di Indicatori di Anomalia connessi con specifici Settori di Attività sono da considerare:

- il Settore Controlli Fiscali;
- il Settore Appalti;
- il Settore Finanziamenti Pubblici;
- il Settore Immobili e Commercio.

- Settore Controlli Fiscali

Destinato a:

- Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti;
- Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono inesistenti, o d'importo sproporzionato rispetto al prezzo corrente di mercato del bene o servizio acquistato, specie se a favore di società fittizie;
- Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi extra-UE, effettuate per importi notevolmente inferiori al valore reale dei beni o servizi oggetto delle stesse;
- Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di denaro contante da parte di soggetti che risultano collegati a imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi comuni quali la denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale, ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali rappresentanti o depositari delle scritture contabili;
- Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di attività di consulenza, studio o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa;

- Ricezione frequente di rilevanti disponibilità finanziarie da parte di numerose o ricorrenti controparti estere, senza una plausibile giustificazione;
- Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in assenza di plausibili giustificazioni;
- Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all'oro;
- Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Paesi o territori a rischio;
- Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi fiscali, specie se compiute in relazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti ad attività di pulizia e manutenzione, attività di consulenza e pubblicitarie, inerenti al settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, allo scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, all'attività di commercio di beni a contenuto tecnologico o di società/associazioni sportive.

Settore Appalti

Destinato a:

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione;
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione;
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato;
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici;
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente;

- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione;

- Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata;

- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione;

- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara;

- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata;

- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica;

- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale;

- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società;

- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge;

- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto;

- Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se

superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore;

- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnicorealizzativa e finanziaria;

- Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione;

- Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore Finanziamenti Pubblici

Destinato a:

Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione;

- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie;

- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato;

- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda;

- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato);

- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune;

- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni;

- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici;

- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti;

- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore Immobili e Commercio

Destinato a:

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione;

- Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale;

- Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto;

- Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento;

- Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo;

- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività;

- Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione;

- Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione;

- Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti;

- Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività;

- Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

Conseguentemente tutte le verifiche suesposte costituiscono altresì misure di prevenzione del rischio in:

a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;

b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

9. Obbligo di Segnalazione

E' fatto obbligo agli Operatori di trasmissione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di apposita segnalazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs n.231/2007), quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate Operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo: è necessario, a tal fine, che il sospetto si fondi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei Segnalanti, elementi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli Indicatori di Anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del Decreto Antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del medesimo Decreto.

E' fatto obbligo agli Operatori, inoltre, di segnalare le Operazioni sospette a prescindere dal relativo importo, segnalando, peraltro, all'UIF anche le Operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le Operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione. Per la presupposta valutazione delle Operazioni devono essere tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'Obbligo di Segnalazione di Operazione sospetta rappresenta un atto giuridico differente dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti prodotta alla Procura della Repubblica, e va effettuata indipendentemente dall'eventuale Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Non è fatto obbligo agli Operatori di segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore, contenute nell'art. 49 del Decreto Antiriciclaggio, in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo: le suddette violazioni vanno comunicate, in via esclusiva, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

10. Obblighi in materia di Contrasto al Finanziamento del Terrorismo

Il sospetto di Operazioni riconducibili al Finanziamento del Terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della UIF.

Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette è distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 109 del 2007.

Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. È vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio. Gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui al comma 3 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 109 del 2007.

11. Procedura Interna e Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio

La Procedura Interna Comunale è definita in base alla propria autonomia organizzativa, costituzionalmente riconosciuta, secondo parametri di valutazione idonei a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all'UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti. La Procedura Interna Comunale specifica le modalità con le quali gli Operatori trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle Operazioni sospette al Soggetto Gestore delle competenze, denominato Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, che per questo Ente è il Segretario Generale che riveste, a norma di legge e di regolamento, la funzione di Autorità Locale Anticorruzione (Responsabile Anticorruzione ai sensi della Legge n. 190/2012).

La Procedura Interna Comunale prevede che il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, la cui nomina è formalizzata con Decreto Sindacale, a prescindere dall'adozione del presente Piano, sia il Soggetto incaricato a valutare le Segnalazioni Antiriciclaggio che gli Uffici Comunali, a mezzo dei propri Operatori, con semplice comunicazione, trasmettono, qualora riscontrino, nello svolgimento dell'attività di competenza, estremi rilevanti la Disciplina Antiriciclaggio.

Il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, effettuate le proprie valutazioni, trasmette le Segnalazioni all'UIF qualora le ritenga pertinenti con le previsioni del presente Piano, e comunica la trasmissione al Segnalante; nel caso in cui non ritenga le Segnalazioni in contrasto con le Disposizioni Antiriciclaggio comunica al Segnalante il non luogo a segnalare.

Allo scopo di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, l'UIF considera quale proprio Interlocutore, per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le Operazioni sospette segnalate, il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, nonché la relativa Struttura Organizzativa indicata in sede di adesione al

Sistema di Segnalazione on-line: a tal fine, il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, nomina in Staff un Dirigente, quale suo Delegato, e due Collaboratori.

La Procedura Interna assicura la pronta ricostruibilità, a posteriori, delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle Autorità competenti, consentono la definizione delle rispettive responsabilità tra gli Addetti agli uffici che rilevano l'Operatività potenzialmente sospetta e il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio; pertanto, il Personale della Struttura Organizzativa provvederà a registrare puntualmente, in ordine cronologico, comunicazioni e segnalazioni, e le relative trasmissioni.

Nella valutazione degli elementi soggettivi, i Segnalanti tengono conto delle informazioni sul soggetto cui è riferita l'Operazione, acquisite nell'ambito dell'attività svolta, e in particolare di quelle inerenti a Persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo. Il trattamento delle informazioni da parte degli Operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di Protezione dei Dati personali.

In particolare Tutti i Dirigenti ed i Responsabili di Sezione del Comune (anche su comunicazione dei rispettivi responsabili di procedimento) sono obbligati a segnalare al Gestore esclusivamente per iscritto, tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli "indicatori di anomalia" elencati nell'allegato al predetto D.M.; a tal fine, con riferimento agli indicatori di cui alla lett. A dell'allegato, si precisa che sono da intendersi "soggetti a cui è riferita l'operazione" le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune di Teramo svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

Ogni dipendente può segnalare al proprio superiore gerarchico (o direttamente al Gestore) fatti e circostanze eventualmente riconducibili ad indicatori di anomalia.

Il Dirigente / Responsabile raccoglie tutte le informazioni ed i dati necessari per valutare la rilevanza della comunicazione e trasmette al Gestore dell'esito dell'istruttoria.

Nell'effettuazione delle comunicazioni dal Responsabile al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali. Alle comunicazioni trasmesse sia dai dipendenti che dai Dirigenti / Responsabili si applicano in via analogica le disposizioni contenute nel presente PTPC del comune di Teramo sul whistleblower per le modalità di trasmissione e di archiviazione e per la tutela della riservatezza.

Considerata la non completezza ed esaustività dell'elencazione degli indicatori di anomalia di cui all'allegato al D.M. 25.09.2015, ogni Responsabile, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la comunicazione al gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

12. Contenuti e Modalità di Segnalazione

La Segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con Provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dall'UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis) del Decreto Antiriciclaggio, e nel particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi.

La Segnalazione è trasmessa senza ritardo all'UIF in via telematica, attraverso la rete Internet tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al Sistema di Segnalazione on-line.

13. Formazione

Il Comune adotta misure di adeguata formazione del Personale, ed in particolare dei Dirigente Delegati e dei Collaboratori, ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto. I programmi di formazione devono essere a cadenza annuale, ed avere carattere di continuità e sistematicità, e comunque considerare i tempi delle modifiche normative; essi sono finalizzati a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di riscontro.

14. Responsabilità

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente piano assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.